Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Venerdì, 27 giugno** — **Numero 149**

DIREZIONE		AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 571 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad affittare a trattativa privata, al comune di Taranto, i diritti patrimoniali di pesca spettanti allo Stato nelle zone del Mar Piccolo alle seguenti condizioni:

a) che la durata dell'affitto non superi gli anni 30;

b) che il canone annuo sia ai prezzi unitari di lire 3 per ara, per i primi cinque anni, e di lire 4,50 pure per ara, per i successivi anni venticinque, e che sia corrisposto a semestri anticipati;

c) che a garanzia del pagamento del canone e di tutti gli altri obblighi, il Comune presti, nei consueti modi, una cauzione uguale ad un'annata del canone stesso;

d) che il Comune si provvegga immediatamente di una pirodraga atta a ripulire accuratamente il fondo delle zone affittate, e ad escavare, e mantenere escavate, le zone attualmente inutilizzate, perchè interrate.

Entro i primi cinque anni della locazione quelle zone che, a giudizio insindacabile dell'ispettore tecnico, di cui all'art. 2, hanno bisogno di escavazione o di ripulitura in modo da permetterne la razionale coltivazione, dovranno essere gradatamente espurgate con la pirodraga del Comune, a cura ed a spese del locatario;

e) che le zone affittate siano esclusivamente adibite all'esercizio della mitilicoltura e della ostricoltura;

f) che il Comune debba subaffittare, o cedere in compartecipazione, i diritti patrimoniali predetti a cooperative di ostricoltori e mitilicoltori od o Società di pescatori formate com'è indicato nell'art. 1, ultimo capoverso, della legge 11 luglio 1904, n. 378, le quali si propongano l'esercizio della ostricoltura e della mitilicoltura ed il cui statuto sia approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, su parere della Commissione consultiva per la pesca, o del suo Comitato permanente; fermo in ogni caso l'obbligo, nel Comune, di pagare integralmente il canone convenuto, e di soddisfare tutti gli altri oneri assunti.

L'Amministrazione potrà agire direttamente verso le cooperative o Società subaffittuarie, per la riscossione degli eventuali suoi crediti verso il Comune.

È vietato alle suddette cooperative o società di cedere, in tutto od in parte, ad altri le zone del Mar Piccolo, ottenute in subaffitto dal comune di Taranto.

Esperimentate infruttuosamente la pubblica gara e la trattativa privata, il Comune potrà utilizzare direttamente le zone non subaffittate;

g) che gli utili derivanti al Comune dalla presente legge, siano destinati ad opere di miglioramento igienico ed edilizio della città, limitatamente ai primi quindici anni.

Art. 2.

In apposito capitolato, da sottoporsi al voto preventivo della Commissione consultiva della pesca o del suo Comitato permanente e del Consiglio di Stato, e che farà parte integrante del contratto di affitto, saranno determinati gli altri patti e le modalità tecniche per l'esercizio dell'ostricoltura e mitilicoltura; ed in ispecie quanto concerne la nomina e le attribuzioni di un ispettore tecnico, la cui spesa sarà a carico del Comune.

Art 3.

Finchè durerà l'affitto dei diritti patrimoniali di pesca al comune di Taranto, le eventuali concessioni di zone libere di Demanio pubblico marittimo del Mar Piccolo, per la coltivazione delle ostriche e dei mitili, da effettuarsi in base alle norme del vigente Codice per la marina mercantile, saranno consentite di preferenza a favore del Comune.

In tal caso le concessioni stesse saranno soggette al pagamento del canone ed alla osservanza di tutte le altre condizioni pattuite per le zone patrimoniali, di cui all'art. 1.

Art. 4.

È vietato agli stabilimenti industriali di versare nel Mar Piccolo le loro acque di rifiuto se queste non siano state prima convenientemente depurate e rese innocue per la vita degli animali acquatici. Sui procedimenti impiegati da tali stabilimenti per depurare le menzionate acque di rifiuto, e sulla innocuità di queste, il Ministero delle finanze promuoverà il giudizio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale si pronunzierà, in modo definitivo ed insindacabile, previo parere del Comitato permanente della pesca.

È del pari inibito di versare acque di scarico delle fogne nelle zone patrimoniali date in affitto ed in quelle litoranee ad esse interposte, appartenenti al Demanio pubblico marittimo.

È vietato anche gettare nel Mar Piccolo materiale di sterro.

Le trasgressioni a tale divieto saranno punite con multa da L. 500 a L. 2000, salvo il risarcimento dei danni.

L'azione penale dovrà essere esercitata entro cinque anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LEONARDI-CATTOLICA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 633 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'esenzione da dazio stabilita dall'allegato *K* all'articolo 6 della legge 8 agosto 1895, n. 486, per il fo-

sforo destinato alla fabbricazione dei fiammiferi è estesa, sotto l'osservanza delle stesse norme, al sesquisolfuro, al pentasolfuro e al trisolfuro di fosforo, destinati allo stesso uso.

Il Governo del Re ha facoltà di estendere, mediante decreto Reale, uditi il Consiglio superiore dell'industria e del commercio e il Consiglio di Stato, la stessa concessione anche ad altri prodotti che, in surrogazione del fosforo, possano essere impiegati nella fabbricazione dei fiammiferi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 637 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto Reale 20 novembre 1912, n. 1206, concernente provvedimenti sulla riserva metallica dei biglietti di Stato.

Art. 2.

È data facoltà al ministro del tesoro di impiegare una somma non superiore alla metà degli stanziamenti annuali, di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 20 novembre 1912, n. 1206, in conti correnti fruttiferi all'estero, o in buoni fruttiferi del tesoro di Stati esteri, pagabili in oro, tanto gli uni che gli altri sottoposti al vincolo di riserva per i biglietti di Stato.

Gli interessi dei conti correnti e dei buoni fruttiferi di cui al presente articolo saranno devoluti ad accrescimento del fondo di riserva dei biglietti di Stato depositato presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 638 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La ferma degli inscritti di leva già rivedibili per una o per due leve, arruolati in prima categoria, è di due anni.

Nella designazione delle reclute da lasciare eventualmente in licenza straordinaria in applicazione dell'art. 119 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, si darà la preferenza anzitutto a quelle che furono rivedibili per due leve e poi a quelle che furono rivedibili per una leva.

Art. 2.

Il limite di statura per l'idoneità al servizio militare nel R. esercito è di un metro e cinquantaquattro centimetri.

Il limite di statura per la riforma è di un metro e cinquantatre centimetri.

Gli inscritti che abbiano o superino la statura di un metro e cinquantatre centimetri, e non raggiungano quella di un metro e cinquantaquattro sono mandati rivedibili; trascorso però il periodo della rivedibilità senza che abbiano raggiunto tale statura, sono riformati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 641 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è costituita un'opera alla quale sono inscritti tutti gli agenti stabili ed in prova.

L'opera ha per fine di provvedere a favore degli iscritti:

1° al pagamento di un'indennità di buonuscita agli agenti stabili all'atto del loro esonero dal servizio, od alla vedova ed ai discendenti, se la morte dell'agente avviene in attività di servizio;

2° a sussidiare, raccogliere, istruire e proteggere fino al 18° anno di età:

a) gli orfani di agenti morti per cause di servizio;

b) gli orfani di agenti morti in attività di servizio per altre cause, purchè appartenenti al personale di ruolo da almeno cinque anni;

c) un numero limitato, da determinarsi annualmente, nei limiti della disponibilità, dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, di orfani di pensionati;

3° al pagamento di un assegno alimentare vitalizio:

a) alle madri vedove a carico di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, che abbiano appartenuto al personale di ruolo almeno per 10 anni e purchè l'inscrizione documentata della madre a carico dell'agente sia avvenuta almeno due anni prima della morte o dell'esonero dal servizio;

b) alle vedove di agenti morti in attività di servizio, le quali non abbiano diritto a pensione per avere l'agente contratto matrimonio al 50° anno di età od oltre;

c) alle figlie nubili, orfane di madre alla morte dell'agente (in attività di servizio od esonerato), quando abbiano compiuto il 21° anno di età, se provviste di assegno annuo temporaneo sul fondo pensioni, od il 18° anno in caso contrario, dietro presentazione del certificato di stato libero, moralità e buona condotta;

d) ai figli inabili al lavoro per difetti fisici o mentali, orfani di madre alla morte dell'agente (in attività di servizio od esonerato), quando abbiano compiuto il 21° anno di età, se provvisti di assegno temporaneo, od il 18°, in caso contrario, e sempre che la loro inabilità sia constatata da una Commissione medica inappellabile composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria;

e) ad un limitato numero da determinarsi annualmente nei limiti della disponibilità, dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato di figlie nubili e di figli inabili al lavoro, trovantisi nelle condizioni di cui ai punti *c*) e *d*), rimasti orfani di madre dopo la morte del padre, e di altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente.

Non hanno diritto all'indennità di buonuscita ed all'assegno di cui al punto terzo le vedove degli agenti contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi.

Non hanno diritto all'assegno di cui al punto terzo, le vedove, le madri e gli orfani degli agenti dimissionari o destituiti.

Art. 2.

L'indennità di buonuscita sarà di L. 200 più tanti centesimi dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese (escluso il soprassoldo di cui all'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310), quanti sono i mesi di servizio utile prestato con un massimo di L. 5000. È servizio utile quello prestato in qualità di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo inderminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio d'avventizio o straordinario e le interruzioni di servizio.

Per gli agenti passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prima dell'andata in vigore della presente legge, i quali abbiano prestato per più di cinque anni di servizio continuativo in qualità di straordinari o di avventizi presso l'Amministrazione governativa o l'Amministrazione sociale dalla quale provengono, tale servizio sarà considerato utile quando quello indicato al comma precedente non raggiunga i 30 od i 25 anni a seconda che l'agente è addetto al servizio sedentario od al servizio attivo, ma non potrà cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.

Gli agenti ai quali sia già stato o venga applicato il disposto dell'art. 9 della legge 13 aprile 1911, n. 310, si considerano a tutti gli effetti della presente legge esonerati dal servizio alla data del provvedimento stesso.

All'indennità di buonuscita è applicabile, per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile, il disposto dell'art. 19, ultimo capoverso della legge 22 aprile 1905, n. 137.

I sussidi agli orfani saranno:

di L. 310 oppure di L. 240 all'anno per 1 orfano
di L. 403 id. id. L. 312 id. id. 2 orfani
di L. 465 id. id. L. 360 id. id. 3 id.
di L. 527 id. id. L. 408 id. id. 4 id.
di L. 589 id. id. L. 456 id. id. 5 id.
di L. 651 id. id. L. 504 id. id. 6 id.
di L. 713 id. id. L. 552 id. id. 7 id. o più

a seconda che l'agente apparteneva al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti gradi e se gli orfani sono provvisti di un assegno sul fondo pensioni.

Tali sussidi saranno aumentati di L. 55 o di L. 45 per gli orfani non provvisti di assegno sul fondo pensioni.

Un limitato numero di orfani, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato nei limiti della disponibilità, potrà, anzichè sussidiato, essere ricoverato in istituti di educazione e di istruzione a cura dell'Opera.

Gli assegni alimentari, di cui al numero terzo dell'art 1, saranno:

di lire 360 oppure di lire 300 all'anno per 1 persona
di L 468 id. id. L. 390 id. id. 2 persone
di L. 540 id id. L. 450 id. id. 3 persone
di L. 612 id. id. L. 510 id. id. 4 persone o più

a seconda che l'agente apparteneva al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti gradi.

Art. 3.

Le somme trattenute per l'iscrizione degli agenti all'Opera di previdenza sono restituite senza interessi:

a) agli agenti in prova esonerati o licenziati;

b) alle famiglie degli agenti in prova morti in attività di servizio;

c) alle famiglie degli agenti stabili destituiti;

d) agli agenti ai quali sia stato applicato l'art. 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Art. 4.

L'Opera, nei limiti delle somme annualmente disponibili, faciliterà gli agenti che volessero integrare l'assegno alimentare fornito dall'Opera non oltre però a L. 2000 in cifra complessiva per agente, assumendo a suo carico il pagamento di tale assegno supplementare vitalizio e sottoponendo l'agente ad una ritenuta pari a due terzi della somma che sarebbe richiesta dall'Istituto di assicurazione di Stato.

Art. 5.

All'Opera sono devolute le seguenti entrate:

a) contributo dell amministrazione in ragione del sei per mille dei prodotti del traffico, compensato da un eguale aumento sulle tariffe in vigore;

b) contributo del personale in ragione del sei per mille sullo stipendio o paga (escluso il soprassoldo di cui all'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310);

c) l'importo delle multe al personale per mancanze disciplinari;

d) metà dell'importo della tassa di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100;

e) eventuali lasciti o donazioni che fossero fatti da agenti o da terzi;

f) gli utili di esercizi diversi che l'Amministrazione ferroviaria può affidare all'Opera.

L'aumento delle tariffe in vigore pei servizi viaggiatori e bagagli interni e cumulativi e per i servizi merci interni è autorizzato dal 1° luglio 1913; l'aumento delle tariffe pei servizi merci cumulativi è autorizzato dalla data di attuazione della revisione delle tariffe di cui all'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Fino a tanto che non sarà provveduto alla revisione delle tariffe per i trasporti dei viaggiatori, bagagli e merci, l'aumento di cui alla lettera *a*) verrà calcolato con le modalità dell'art. 18 della legge 9 luglio 1908, n. 418, restandone esclusi i prezzi di trasporti inferiori ad una lira.

Art. 6.

L'Opera assorbirà il residuo fondo della sottoscrizione per gli orfani degli agenti ferroviari periti nel terremoto del 28 dicembre 1908, assumendo a suo carico il relativo trattamento.

In occasione della formazione del primo bilancio tecnico, di cui all'art. 8, sarà determinata quale sia l'eccedenza di detto fondo in confronto ai bisogni per il trattamento degli orfani suindicati. Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato stabilirà quale parte di detta eccedenza possa essere distribuita agli agenti bisognosi o ad orfani di agenti superstiti che si fossero trovati in servizio all'epoca del terremoto nelle località devastate.

Art. 7.

Le spese d'Amministrazione dell'Opera sono a carico dell'azienda delle ferrovie dello Stato.

Uno speciale regolamento, approvato con decreto Ministeriale su proposta dell'Amministrazione ferroviaria, determinerà ogni particolare di funzionamento dell'Opera.

Art. 8.

Ogni cinque anni l'Amministrazione dell'Opera provvederà alla formazione di un bilancio tecnico e nel caso che si riscontrino deficienze nell'ammontare delle disponibilità attuali dell'Opera che non si possano colmare colla riduzione delle erogazioni non obbligatorie, saranno aumentati le ritenute al personale ed il contributo dell'Amministrazione in parti eguali, per colmare le deficienze stesse.

Art. 9.

Alla gestione delle entrate e delle spese relative all'Opera corrispondono appositi capitoli del bilancio ferroviario.

I residui attivi sono versati alla Cassa dei depositi e prestiti ed investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, i quali saranno esenti dalla tassa di custodia stabilita dall'art. 12 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, modificato dall'art. 6 della legge 8 luglio 1897, n. 252.

Art. 10.

Una parte dei residui attivi della gestione delle entrate e delle spese relativa al servizio delle pensioni e dei susidi, i quali, ai termini dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418, sono versati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla Cassa dei depositi e prestiti, potrà essere investita in mutui al personale della detta Amministrazione.

Tali mutui, che nel triennio a cominciare dal 1° luglio 1913, non dovranno eccedere complessivamente la somma di 40 milioni, saranno fatti, in base a disposi-

zioni del ministro del tesoro, dalla Cassa dei depositi e prestiti per mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato contro cessione del quinto dello stipendio o della paga giornaliera colla garanzia dei fondi istituiti con le leggi 30 giugno 1908, n. 335, 25 giugno 1909, n. 372 e 13 luglio 1910, n. 444.

Gli interessi derivanti da detti mutui, sotto deduzione delle spese di amministrazione dovute alla Cassa dei depositi e prestiti, saranno accreditati al fondo delle pensioni e dei sussidi di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418.

Una parte degli interessi, nella misura da determinarsi nel regolamento sarà versata al fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, riducendo per i salariati dal due e cinquanta al due per cento la ritenuta proporzionale alla somma ceduta di cui all'art. 6 della legge stessa.

Con regolamento, da approvarsi per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, saranno determinate le norme da seguirsi per la somministrazione dei fondi da parte della Cassa dei depositi e prestiti su richiesta dell'Amministrazione ferroviaria, e per l'applicazione del presente articolo in relazione alle disposizioni delle leggi succitate.

Art. 11.

La restituzione delle somme di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e dell'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444 è fatta al personale ferroviario d'ufficio senza che occorra la domanda.

Art. 12.

Per le cessioni contratte dopo la pubblicazione delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, e 13 luglio 1910, n. 444, e quando per ciascuna di esse sia già stata pagata la metà dell'importo totale, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, quale gerente dei capitali versatile dalla Cassa depositi e prestiti, per essere investiti in mutui al personale, può, su richiesta e per conto dell'agente debitore, estinguere l'obbligazione per la quale la cessione fu contratta, mediante la restituzione della somma capitale ancora dovuta alla Società od Istituto cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione.

Art. 13.

In aggiunta al fondo di 30 milioni autorizzato dalla legge 14 luglio 1907, n. 553, per la costruzione e lo acquisto di case economiche per il personale delle ferrovie dello Stato è data facoltà di impiegare nel triennio 1° luglio 1913-30 giugno 1916 una somma annua non superiore a quella che dopo la concessione dei mutui di cui al precedente art. 10 rimarrà disponibile sui residui attivi della gestione delle entrate e delle spese relative al servizio delle pensioni e dei sussidi.

Ad uguale scopo e con prelevamento dalla indicata disponibilità potrà essere impiegata nel quinquennio successivo una somma che unita a quella del triennio 1913-916 non ecceda l'importo di 50 milioni.

Art. 14.

La somma da destinarsi a mutui contro cessione del quinto dello stipendio o della paga di cui al precedente art. 10 e quella da investirsi a termini dell'articolo 13 nella costruzione e nell'acquisto di case economiche per il personale delle ferrovie dello Stato, non potranno annualmente superare nel triennio 1° luglio 1913-30 giugno 1916 l'importo corrispondente ai residui attivi della gestione delle entrate e delle spese relative al servizio delle pensioni e dei sussidi.

Art. 15.

La disposizione di cui alla prima parte dell'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 553, è estesa ai redditi di cui agli articoli 10 e 13 della presente legge.

Art. 16.

Tutte le controversie che abbiano origine dalle disposizioni della presente legge in ordine all'Opera di previdenza sono sottoposte al giudizio della Corte dei conti.

Art. 17.

Le disposizioni della presente legge vanno in vigore dal 1° luglio 1912, fatta eccezione per il contributo dell'Amministrazione contemplato nell'art. 5, lettera *a*), che sarà corrisposto dal 1° luglio 1913, e per l'aumento delle tariffe che avrà luogo a termini del penultimo comma dello stesso articolo, e salvo quanto è stabilito dagli articoli 10 e 13.

La indennità di buona uscita sarà corrisposta anche agli agenti che lasciarono il servizio il 30 giugno 1912.

Art. 18.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno comprese nel testo unico da pubblicarsi a norma dell'art. 16 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Art. 19.

A partire dall'esercizio finanziario 1913-914 è autorizzata la spesa annua di L. 75.000 da inscriversi in apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per sussidio di L. 50.000 a favore dell'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili e di L. 25.000 a favore dell'Istituto nazionale « Umberto I » per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni.

Per l'esercizio 1913-914 la sopra indicata somma verrà inscritta in bilancio con decreto del ministro del tesoro.

Nello stesso modo verrà inscritta nello stato di pre-

visione della spesa del Ministero del tesoro la somma occorrente per indennizzare l'Opera di previdenza della metà dell'importo della tassa di bollo sulle quietanze o ricevute del personale ferroviario per competenze superiori a L. 100, ad essa dovuta per l'esercizio 1912-1913 a termini dell'art. 5, lettera *d*), e pagata agli altri Istituti a norma della legge 3 marzo 1904, n. 67.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 648 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli articoli 1, 36 (3° ed ultimo comma), 44 (2° e 3° comma), 58 (nn. 2° e 3°), 61 (1° e 5° comma), 62 (1° comma), 65, 73 (penultimo comma), 77 (2° comma), 81 (3° comma), 82 (1° e 3° comma), 85 (ultimo comma), 86, 87 (1° comma), 97 del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 36 (3° comma). — Se il reclamo, col quale si impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler far eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

(Ultimo comma). — Se il reclamo che impugna un'iscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di un ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

Art. 44 (2° e 3° comma). — L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza, cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato contro le parte della Commissione comunale o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'iscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere, entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma dell'art. 40, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

Art. 58 (numeri 2° e 3°).

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 42, due copie di tale lista, autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 72, e una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati dall'art. 15, ugualmente autenticata;

3° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 62 e un elenco delle candidature dichiarate a norma dell'art. 66;

Art. 61 (1° comma). — In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente designati dal primo presidente della Corte di appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, fra i magistrati, anche del pubblico ministero, compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.

(5° comma). — Delle designazioni, di cui sopra, è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli uffiziali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

Art. 62 (1° comma). — Fra la domenica ed il mercoledì inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4. Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate.

Art. 65. — Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio o dal sindaco del capoluogo del collegio, ogni candidato, che sia il deputato uscente del collegio o pel quale sia stata fatta la dichiarazione di cui al seguente articolo, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica, ha diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio, compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene la elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio.

Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiara-

zioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Il deputato uscente, il candidato pel quale sia stata fatta la dichiarazione di cui al seguente articolo ed ogni altro candidato hanno la facoltà di fare apporre nelle schede un contrassegno stampato, anche figurato o colorato, in conformità di una scheda tipo che dev'essere unica per tutto il collegio.

È condizione per l'esercizio di tale facoltà che il candidato, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica, presenti la scheda tipo, autenticata da notaio. La presentazione deve essere fatta, in un numero di esemplari corrispondente al numero delle sezioni del Comune, a ciascun segretario comunale del collegio, che ne rilasci ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato, precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione.

La scheda tipo dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma di questo articolo, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica in cui avviene l'elezione, per essere consegnata all'Ufficio centrale.

La scheda tipo sarà annessa al verbale degli uffici delle sezioni e dell'Ufficio centrale.

Il segretario comunale a cui sia stata presentata la dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni o la scheda tipo, deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi e della multa da 100 a 1000 lire, far tenere l'una e l'altra ai rispettivi presidenti degli uffici delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente la elezione.

Art. 73 (penultimo comma). — Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le buste riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della busta, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 82, 3° comma, riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Questo articolo, in uno agli articoli 79, 82, 84, 85, 86 e 87, e agli articoli dal 113 al 128 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione.

Art. 77 (2° comma). — Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdì che precede il giorno della votazione fino al lunedì susseguente al detto giorno.

Art. 81 (3° comma). — In ugual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una busta è deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza busta.

Art. 82 (1° comma). — L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 12. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

(3° comma). — La votazione deve restare aperta fino alle ore diciassette. Se alle ore diciassette siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore venti. Dopo le ore venti nessun elettore può più votare.

Art. 85 (ultimo comma). — Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 88 debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del giorno indetto per l'elezione.

Art. 86. — Sono nulli i voti quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 58, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 75, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede divengano visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'articolo 85, numero 4;

3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per più di un candidato o non siano uguali alla scheda tipo di cui all'art. 65, o contengano altre indicazioni, ovvero contengano indicazioni non ammesse dal terzo comma dell'art. 79 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'art. 79, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

Art. 87 (1° comma). — Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore ventiquattro chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne. Alle due urne, come al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo, col bollo di cui all'art. 75, e quello di qualsiasi elettore, che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

Art. 97. — Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello statuto e salvo quanto è disposto dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di riunire le disposizioni della presente legge in testo unico con quelle del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 592 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto l'art. 3 del R. decreto 2 novembre 1912, numero 1205;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533 convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486, approvante la convenzione 30 ottobre 1894, con la quale, fra altro, veniva affidato alla Banca d'Italia il servizio di tesoreria per conto dello Stato in tutte le Provincie del Regno;

Vista la legge 29 dicembre 1912, n. 1346, colla quale, venne fra l'altro prorogata l'anzidetta convenzione;

Considerata la opportunità di affidare alla Banca d'Italia il servizio di tesoreria nelle nuove colonie della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'annessa convenzione stipulata, a nome del Governo, dal ministro delle colonie e dal ministro del tesoro con la Banca d'Italia rappresentata dal suo direttore generale e sottoscritta a Roma il dì 28 maggio 1913 colla quale alla Banca stessa è affidato il servizio di Regia tesoreria nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

CONVENZIONE.

Questo giorno 28 del mese di maggio 1913 in Roma, tra il Governo italiano, rappresentato da S. E. il cav. gr. c. prof. avv. Pietro Bertolini, ministro per le colonie, e da S. E. il cav. gr. c. avv. Francesco Tedesco, ministro del tesoro, e la Banca d'Italia, rappresentata dal direttore generale cav. gr. c. prof. Bonaldo Stringher, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A partire dal giorno che sarà fissato con decreto del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, la Banca d'Italia assumerà il servizio di R. tesoreria nella Tripolitania e nella Cirenaica, in conformità alle norme vigenti per l'esercizio del servizio di R. tesoreria nel Regno, se ed in quanto siano applicabili.

Dal detto giorno la Banca riceverà gli introiti ed eseguirà i pagamenti che si verificheranno nella Tripolitania e nella Cirenaica per conto dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti.

Le contabilità di tali introiti e pagamenti per le sezioni di tesoreria della Tripolitania e della Cirenaica saranno identiche a quelle delle sezioni di R. tesoreria aventi sede nel Regno.

Un esemplare di tali contabilità verrà comunicato al Ministero delle colonie. Ove se ne manifesti la necessità verranno emanate apposite istruzioni dal Ministero delle colonie d'intesa con quello del tesoro.

Art. 2.

A garanzia della gestione del servizio di tesoreria nella Tripolitania e nella Cirenaica la Banca presterà una malleveria di L. 500,000 (cinquecentomila).

Art. 3.

Come fondo di cassa per il disimpegno del servizio è fatta alla Banca una dotazione di nove milioni per la Tripolitania e di tre milioni per la Cirenaica.

Tale dotazione è stabilita per un anno, decorso il quale potrà essere variata per l'anno successivo sulla base degli introiti e dei pagamenti accertati. Trascorso il biennio con decreto del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, sarà stabilito l'ammontare della dotazione per la rimanente durata della convenzione.

Quando il fondo a disposizione del tesoro stabilito sia per la Tripolitania che per la Cirenaica si elevi rispettivamente, per qualunque ragione, di oltre un terzo o scenda al disotto di un terzo della dotazione, sulla differenza in più o in meno decorrerà a favore del tesoro, o rispettivamente della Banca, un interesse nella ragione uniforme di 1.50 per cento al netto di ogni imposta.

La dotazione fatta alla Banca dovrà essere reintegrata alla fine di ogni mese e i fondi all'uopo destinati saranno consegnati alla Banca presso una delle sezioni di tesoreria del Regno.

Per l'invio alle sezioni di tesoreria di Tripoli e di Bengasi dei fondi medesimi, compresi i biglietti bancari, da effettuarsi a cura della Banca d'Italia, saranno applicabili le norme e le facilitazioni concesse all'art. 19 del regolamento per il servizio di tesoreria dello Stato approvato con Regio decreto 15 gennaio 1895 n. 16, e contemplate nella normale n. 60 del bollettino del tesoro per l'anno 1895.

Il fondo di dotazione, ripartito nelle valute che saranno riconosciute utili pel primo impianto, sarà consegnato a cura dello Stato nelle Casse della Banca in Tripolitania e in Cirenaica.

Art. 4.

Presso le dipendenze della Banca che eserciteranno il servizio di tesoreria in Tripoli per la Tripolitania e in Bengasi per la Cirenaica, sarà addetto un delegato del tesoro, coadiuvato dal personale necessario, che eserciterà funzioni analoghe a quelle attribuite ai delegati del tesoro nel Regno.

Le sezioni di tesoreria e le delegazioni del tesoro di Tripoli e Bengasi avranno rispettivamente, con la direzione generale della Banca e col Ministero del tesoro, per quanto concerne, riguardo a quest'ultimo, lo svolgimento tecnico del servizio, gli stessi rapporti di dipendenza delle sezioni di tesoreria e delle delegazioni del tesoro nel Regno.

Art. 5.

Le spese d'ufficio per l'esercizio della tesoreria nella Tripolitania e nella Cirenaica saranno a carico della Banca, meno quelle per gli stampati dei modelli prescritti, i quali saranno forniti dall'amministrazione dello Stato.

Art. 6.

Per il servizio di tesoreria nelle anzidette regioni la Banca godrà la franchigia postale a forma delle leggi e dei regolamenti postali.

La trasmissione però degli atti e dei documenti riguardanti il detto servizio, dovrà essere fatta a mezzo della delegazione del tesoro.

Art. 7.

La presente convenzione scadrà col 30 giugno 1915 e sarà prorogata fino al termine della convenzione che fosse stipulata con la Banca d'Italia per la gestione del servizio di tesoreria nel regno dal 1° gennaio 1914.

La presente convenzione stesa in tre esemplari venne letta ad alta voce nella sala di S. E. il ministro delle colonie quest'oggi 28 maggio 1913 e venne sottoscritta dalle parti contraenti e dai testimoni intervenuti.

BERTOLINI.
FRANCESCO TEDESCO.
Bonaldo Stringher.

Federico Brofferio, direttore generale tesoro, testimone.
Pompeo Bodrero, testimone.

Il numero 686 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 giugno 1856, n. 1694, con la quale venne approvata la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Chivasso-Ivrea a favore dei signori Tommaso Brassey e Carlo Henfrey, sotto l'osservanza delle clausole e condizioni espresse nel capitolato annesso alla legge medesima;

Veduto l'art. 67 di tale capitolato, con cui venne data facoltà ai concessionari di cedere ad una Società anonima i diritti e le ragioni loro attribuiti mediante la concessione suindicata, fermo l'adempimento di tutti gli obblighi ad essi incombenti come costruttori della ferrovia;

Ritenuto che dell'espressa facoltà i signori Tommaso Brassey e Carlo Henfrey si avvalsero, sostituendo a loro nei menzionati diritti e ragioni la Società anonima della ferrovia d'Ivrea, costituita con atto 27 agosto 1856, rogito Turvano, notaio certificatore in Torino;

Che con l'art. 60 del ripetuto capitolato il Governo si riservò la facoltà di riscattare separatamente la ferrovia Chivasso-Ivrea, « ma non prima di trent'anni contati dal giorno della sua apertura all'esercizio », e col successivo art. 61 fu determinato il procedimento per regolare il prezzo del riscatto;

Che, essendo stata la ferrovia aperta all'esercizio il 5 novembre 1858, col dì cinque novembre milleottocentottantotto si maturò il termine dal quale il Governo avrebbe potuto esercitare il diritto di statizzazione della stessa;

Che mediante formali atti di diffida 21 e 22 dicembre 1904 fu dichiarato alla Società che il Governo intendeva riscattare la ferrovia Chivasso-Ivrea alle condizioni di cui nell'art. 61 suaccennato del capitolato di sua concessione ed entrare nel pieno possesso di essa col 1° gennaio 1906;

Veduta la legge 11 luglio 1909. n. 488, che, fra l'altro, approvò la diffida notificata, e dichiarò effettuato il riscatto della linea ferroviaria in parola, autorizzando il ministro del tesoro a valersi dei mezzi indicati negli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, numero 638, e 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per la provvista dei fondi necessari al pagamento del corrispettivo di riscatto, dei relativi interessi, e delle provvisionali da versare alla Società concessionaria, fino a completa definizione delle controversie insorte relativamente al riscatto medesimo ed alla liquidazione dell'indennità, salvo conguaglio;

Veduto che dal computo del prezzo capitale di riscatto al primo gennaio millenovecentosei è risultata la somma complessiva di lire quattromilioni duecentonovantanovemilacinquecentodiciotto e centesimi quarantanove (L. 4.299.518,49) tenuto pure calcolo, in detrazione, del valore del materiale mobile occorso per l'esercizio della strada, e, in aumento, del rimborso, spettante alla Società, del valore d'estimo del mobilio delle stazioni e fermate;

Riconosciuta l'opportunità di definire, in occasione della liquidazione del prezzo di riscatto, anche le divergenze già insorte fra il Governo e la Società anonima della ferrovia d'Ivrea, in ordine alle somme dovute da quest'ultima per lavori eseguiti sulla ferrovia fino alla data di statizzazione;

Ritenuto che l'importo a debito della Società per tale titolo si è di comune accordo, liquidato in lire centocinquantanovemilacinquecentodiciotto e centesimi quarantanove (L.159.518,49), delle quali lire diecimilaquattrocentoventicinque e centesimi sette (L. 10.425,07) a saldo lavori eseguiti durante la gestione delle ferrovie dell'Alta Italia, lire centoquarantottomilacentottantuna e centesimi trentadue (L. 148.181,32) a saldo quota per l'ampliamento della stazione d'Ivrea in dipendenza dell'aumento di traffico e per altri lavori eseguiti durante la gestione della Rete Mediterranea, e lire novecentododici e centesimi dieci (L. 912,10) a saldo lavori eseguiti durante la gestione delle ferrovie dello Stato;

Che, infine, si è proceduto alla liquidazione del conto di conguaglio, all'interesse del cinque per cento lordo annuo, pel periodo dal primo gennaio millenovecentosei al trentuno dicembre millenovecentoundici, tenendo presenti: da una parte le somme per quote di prodotti e provvisionali già attribuite alla Società riferibilmente al periodo stesso 1° gennaio 1906-31 dicembre 1911 e dall'altra la differenza tra il prezzo capitale di riscatto e l'importo a saldo dei lavori a carico sociale, come sopra stabiliti, nonchè le somme a rimborso delle spese per la gestione ferroviaria pel ripetuto periodo; e che per tal modo si è determinato un credito netto, a favore della Società, di lire tremilionicentosettantacinquemilanovantasette e centesimi ottantasei (L. 3.175.097,86), valuta trentuno dicembre millenovecentoundici;

Veduto il verbale di accordi 4 giugno 1911, stipulato fra delegati dell'Amministrazione governativa e della Società anonima della ferrovia d'Ivrea;

Veduta la convenzione 28 dicembre 1912, per la liquidazione definitiva delle pratiche del riscatto di cui trattasi, in relazione alle risultanze sovra cennate, e con la fissazione dei criteri per la redazione del conto di conguaglio relativo al periodo posteriore al 31 dicembre 1911;

Veduta la copia autentica del verbale dell'assemblea generale di seconda convocazione degli azionisti della Società anonima della ferrovia d'Ivrea, tenutasi in Torino il 19 febbraio 1913; copia rogata dal notaio avv. Torretta Ernesto, dalla quale emerge che la con-

venzione stessa fu debitamente approvata dall'assemblea, ed è perciò ora definitivamente impegnativa per la Società ex concessionaria;

Udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione 28 dicembre 1912, stipulata fra l'Amministrazione governativa e la Società anonima della ferrovia d'Ivrea, pel riscatto di tale linea ferroviaria con effetto retroattivo al 1° gennaio 1906, e per la liquidazione delle somme dovute dalla Società suddetta per lavori eseguiti sulla ferrovia Chivasso-Ivrea fino al 1° gennaio 1906 stesso.

Art. 2.

Con separati decreti Ministeriali sarà provveduto all'inscrizione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario corrente, pel pagamento delle somme dovute alla Società anonima della ferrovia d'Ivrea, in dipendenza del riscatto suaccennato ed in base alla convenzione approvata con l'art. 1; come pure sarà provveduto all'autorizzazione del detto pagamento, nonchè all'introito delle somme concordate a carico della Società pei lavori mentovati nell'ultima parte del medesimo art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 669 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 19 giugno 1913 col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati, notificò essere vacante il collegio elettorale di Rimini;

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio elettorale di Rimini è convocato pel giorno 20 luglio 1913 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 27 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 645

Regio Decreto 5 giugno 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, in esecuzione della legge 26 giugno 1910, numero 385, che distacca la frazione di Villa Santa Lucia dal comune di Ofena e la erige in comune autonomo, viene provveduto alla delimitazione territoriale fra i due comuni.

N. 646

Regio Decreto 16 febbraio 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene provveduto all'organico della Regia scuola tecnica di Monopoli.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1912 col quale venne approvato anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità il progetto presentato dalla Società anglo-romana per la illuminazione di Roma, per la costruzione di un binario di raccordo tra la propria officina del gas, su la via Ostiense e la stazione ferroviaria di Trastevere, lungo la linea Roma-Pisa;

Ritenuto che a termini dell'art. 12 del disciplinare in data 3 ottobre 1912, per la concessione del detto raccordo, approvato con decreto Ministeriale 19 marzo 1913 qualora l'Amministrazione dei lavori pubblici ne riconosca la opportunità, la Società anglo-romana si è obbligata a non opporsi a che dal binario di allacciamento in parola vengano derivati ed esercitati altri binari nell'interesse di stabilimenti impiantati o da impiantarsi, compatibilmente con le esigenze del proprio servizio e salvo separati accordi tra essa Società e gli altri stabilimenti raccordati;

Che valendosi di tale disposizione, la Società magazzini generali di Roma, dopo aver presi gli opportuni accordi con l'Anglo-Romana, ha costruito lungo la fronte dei propri magazzini un breve binario, allacciandolo al detto raccordo;

Considerato che, mentre la costruzione del binario lungo la fronte dei magazzini, sulla calata pubblica del fiume, era stata precedentemente autorizzata, in base a regolare atto 27 giugno 1911, approvato con decreto Ministeriale 27 luglio successivo l'allacciamento col raccordo dell'Anglo-Romana costituisce un impianto abusivamente eseguito;

Viste le istanze in data 16 e 27 maggio 1912 corredate del relativo progetto tecnico, portante il bollo dell'ufficio del registro di Roma del 30 maggio predetto, con le quali la Società dei magazzini generali di Roma chiede la sanatoria per l'indicato impianto abusivo;

Vista la successiva istanza 9 luglio 1912 pure corredata del relativo progetto tecnico portante il bollo dell'ufficio del registro di Roma di pari data, con la quale la stessa Società dei magazzini generali chiede di essere autorizzata a costruire ed esercitare un secondo binario, parallelo al primo, anch'esso allacciato al raccordo dell'Anglo-Romana, domandando, in pari tempo, che a tale impianto venga estesa la dichiarazione di pubblica utilità già accordata al binario della Società anglo-romana ai sensi dell'art. 6 della legge 30 giugno 1906, n. 272, riprodotta ora nell'art. 55 del testo unico approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, mediante l'altro citato Nostro decreto 7 gennaio 1912;

Vista la convenzione 1° ottobre 1912, stipulata fra la Società dei magazzini generali e la Società Anglo-Romana per l'uso del binario appartenente a quest'ultima;

Vista la convenzione stipulata tra la Società dei magazzini generali e la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ed approvata dal Consiglio di amministrazione della medesima in data 13 novembre 1912 per regolare la concessione di co-uso del binario di raccordo predetto nella stazione di Roma-Trastevere;

Visto il voto 13 ottobre 1912 del Consiglio superiore dei lavori pubblici col quale, considerato che l'allacciamento della parte estrema dei nuovi binari con quello della Società anglo-romana nel modo previsto dallo indicato progetto 9 luglio 1912 si ravvisa indispensabile per la regolarità e la sicurezza dello esercizio e che è da riconoscersi la importanza dei magazzini generali sia per la loro ampiezza sia in relazione al movimento del porto fluviale del Tevere ed allo interesse economico della Capitale del Regno, si ritiene ammissibile, in vista delle difficoltà che si prevedono per la occupazione dei terreni di proprietà privata, l'approvazione dei progettati impianti anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, assegnando il termine di mesi diciotto dalla data del decreto della loro approvazione, per la effettuazione dei lavori e delle espropriazioni;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il citato testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè la dichiarazione rilasciata dalla Società richiedente ai sensi ed agli effetti degli articoli 54 e 216 del testo unico medesimo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordata la sanatoria per l'impianto di cui al progetto 30 maggio 1912 del binario allacciante i magazzini generali di Roma ed il raccordo tra l'officina del gas della Società anglo-romana per la illuminazione di Roma e la stazione ferroviaria di Trastevere.

Art. 2.

È approvato anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità il progetto 9 luglio 1912 presentato dalla Società dei magazzini generali di Roma, per l'impianto di un altro binario pur esso allacciante i propri magazzini ed il binario di raccordo predetto e si autorizza la Società richiedente a costruire ed esercitare l'allacciamento stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Per l'inizio ed ultimazione delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di mesi 18 dalla data della detta pubblicazione.

Art. 4.

Il Governo si riserva ampia facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio dei binari di allacciamento in parola, senza compenso quando creda ciò necessario per esigenze di servizio.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE

SACCHI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei risparmi e dei vaglia

CASSE DI RISPARMIO POSTALI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di febbraio 1913*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti e prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di febbraio	56	64.972	34.240	5.862.429	315.472	260.453
Mesi precedenti	—	84.477	32.790		433.113	288.744
Somme totali dell'anno in corso	56	149.449	67.030		748.585	549.197
Anni 1876-1912	9.799	17.859.662	12.079.652		88.166.017	63.770.966
Somme complessive	9.855	18.009.111	12.146.682		88.914.602	64.320.163

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di febbraio	74.163.419,92	—	74.163.419,92	67.309.232,00	6.854.187 92
Mesi precedenti	105.317.486,41		105.317.486,41	76.607.010,05	28.710.476 36
Somme totali dell'anno in corso	179.480.906,33		179.480.906,33	143.916.242,05	35.564.664 28
Anni 1876-1912	12.316.024.561,74	591.687.557 05	12.907.712.118,79	10.959.150.236,75	1.948.561.882 04
Somme complessive	12.495.505.468,07	591.687.557 05	13.087.193.025,12	11.103.066.478,80	1.984.126.546 32

RISCOSSIONE D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di febbraio	11,665	580.632 78
Mesi precedenti	150,223	9.007.234 45
Somme dell'anno in corso	161.888	9.587.867 23
Anni 1878-1912	7.072.181	537.739.022 52
Somme complessive	7.234.069	547.326.889 75

CASSE DI RISPARMIO a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di febbraio	38	3.085 13	973 —
Mesi precedenti	61	5,318 35	2.923 68
Somme dell'anno in corso	99	8.403 48	3.896 68
Anni 1886-1912	85.646	4.692.100 46	3.780.476 64
Somme complessive	85.745	4.700.503 94	3.784.373 32

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di febbraio	8.729 —	10.160.773 56
Mesi precedenti	10.687 —	11.553.151 56
Somme dell'anno in corso	19.416 —	21.713.925 12
Anni 1890-1912	686.519 —	559.826.898 05
Somme compless.	705.935 —	581.540.823 17

LIBRETTI INTESTATI a minorenni con inibizione ai rimborsi

	Qudeantità i libretti Emessi	Svincolati od estinti	Rimasti in corso
Mese di febbr.	1313	519	
Mesi precedenti	639	670	
Somme dell'anno in corso	1952	1189	96232
Anni 1894-1912	151430	55961	
Somme compl.	153382	57150	

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributo Quantità	Importo
Mese di febbraio	5.887	53.141 —
Mesi precedenti	8.725	87.108 —
Somme dell'anno in corso	14.612	140.249 —
Anni 1899-1912	1.936.274	14.449.597 60
Somme compless.	1.950.886	14.589.846 60

OPERAZIONI INFRUTTIFERE.

	DEPOSITI Quantità	Importo	RIMBORSI Quantità	Importo	Rimanenze
Mese di febbraio	4.311	1.222.427 78	5.609	1.420.671 39	
Mesi precedenti	3.939	1.065.555 20	5.684	1.191.702 96	
Somme totali dell'anno in corso	8.250	2.287.982 98	11.293	2.612.374 35	16.949.088 89
Anni 1883-1912	1.261.244	792.847.620 69	1.916.804	775.574.140 43	
Somme complessive	1.269.494	795.135.603 67	1.928.097	778.186.514 78	

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di febbraio	104	49.424 05	172	97.368 77
Mesi precedenti	108	58,539 19	137	67.968 12
Somme dell'anno in corso	212	107.963 24	309	165.336 89
Anni 1906-1912	7.099	3.515.309 61	6.395	3.329.373 29
Somme complessive	7.311	3.623.272 85	6.704	3.494.710 18

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719
per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di febbraio	4.947
Mesi precedenti	5.338
Somma dell'anno in corso	10.285
Anni 1909-1912	3.649.361
Somma complessiva	3.659.646

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di febbraio	2.059	4.896.242 12
Mesi precedenti	1.331	3.850.235 13
Somme dell'anno in corso	3.390	8.746.477 25
Anni 1876-1912	401.448	567.872.789 53
Somme complessive	404.838	576.619.266 78

OPERAZIONI ESEGUITE
da uffici diversi da quelli di emissione dei libretti

	QUANTITÀ	
	Depositi	Rimborsi
Mese di febbraio	16.569	20.867
Mesi precedenti	22.088	22.944
Somme dell'anno in corso	38.657	43,811
Anni 1909-1912	514.095	750.775
Somme complessive	552.752	794.586

SOMME
cadute in prescrizione

	IMPORTO
Mese di febbraio	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1912	787.755 32
Somme complessive	787.755 32

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO
per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, per un periodo di 30 giorni, i militari di 1ª categoria qui appresso indicati, avvertendo che i militari, i quali si trovino in un Comune diverso dal proprio, dovranno rispondere alla chiamata alle armi nello stesso giorno stabilito per la presentazione dei militari della loro arma e specialità appartenenti al Comune in cui si trovano:

a) Il giorno 10 luglio p. v.:

1. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Avellino (quelli dei mandamenti di Accadia, Andretta, Aquilonia, Ariano di Puglia, Atripalda, Avellino, Baiano, Castelbaronia, Cervinara, Chiusano San Domenico, Flumeri, Frigento, Grottaminarda, Lauro, Macedonia, Mercogliano, Mirabello Eclano, Monteforte Irpino, Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Orsara di Puglia, Paternopoli, Sant'Angelo dei Lombardi e Volturara Irpina), Bergamo (quelli dei mandamenti di Almenno San Salvatore, Alzano Maggiore, Bergamo, Clusone, Gandino, Lovere, Piazza Brembana, Sarnico, Trescore Balneario, Vilminore e Zogno), Bologna (quelli dei mandamenti di Bagni della Porretta, Bazzano, Bologna, Castelfranco dell'Emilia, Castelmaggiore, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore, Loiano, San Giovanni in Persiceto e Vergato), Brescia (quelli dei mandamenti di Adro, Bagnolo Mella, Bagolino, Bovegno, Breno, Brescia, Chiari, Edolo, Gardone Valle Trompia, Gargnano, Iseo, Lonato, Ospitaletto, Pisogne, Preseglie, Rezzato, Rovato, Salò e Vestone), Caltanissetta, Catania, Cefalù, Genova (quelli dei mandamenti di Borzonasca, Campoligure, Cicagna, Chiavari, Genova, Lavagna, Nervi, Pontedecimo, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Sampierdarena, Savignone, Sestri Levante, Sestri Ponente, Staglieno, Varese Ligure e Voltri), Girgenti, Ivrea (quelli dei mandamenti di Agliè, Borgomasino, Caluso, Castellamonte, Cuorgnè, Locana, Pont Canavese e S. Giorgio Canavese), Lodi (quelli dei mandamenti di Borghetto Lodigiano, Crema, Lodi, Pandino, Paullo, Sant'Angelo Lodigiano e Soncino), Mantova (quelli dei mandamenti di Mantova, Ostiglia, Revere e Sermide), Messina, Milano (quelli dei mandamenti di Abbiategrasso, Binasco, Locate Triulzi, Martinengo, Melegnano, Romano di Lombardia, Treviglio e Verdello), Modena, Napoli (quelli dei mandamenti di Barra, Casoria, Forio di Ischia, Ischia, Marano, Mercato, Pendino, Pomigliano d'Arco, Portici, Pozzuoli, Procida, Sant'Anastasia, San Carlo all'Arena, Somma Vesuviana, Stella, Torre del Greco, Ventotene e Vicaria), Nola, Novara (quelli dei mandamenti di Cannobio, Intra, Lesa e Pallanza), Palermo, Pavia (quelli dei mandamenti di Bereguardo, Gambolò, Garlasco, Gravellona, Pavia e Vigevano), Pinerolo, Sacile, Savona, Siracusa, Torino, Trapani, Varese (quelli dei mandamenti di Angera, Arcisate, Cuvio, Gavirate, Luino, Maccagno Superiore, Tradate e Varese), Venezia, Vercelli (quelli dei mandamenti di Cigliano, Crescentino, Livorno Piemonte e Trino), Verona e Vicenza.

2. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Bari, Barletta, Bologna (quelli dei mandamenti di Budrio, Minerbio e San Giorgio di Piano), Ferrara, Forlì (quelli dei mandamenti di Bagno di Romagna, Bertinoro, Cesena, Civitella di Romagna, Forlì, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Rimini, Rocca San Casciano, Sant'Arcangelo di Romagna, Savignano di Romagna e Sogliano al Rubicone), Lecce, Macerata, Potenza, Ravenna, Rovigo (quelli dei mandamenti di Occhiobello e Polesella) e Taranto.

3. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

4. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mo-

bile) e 1885 (esercito permanente), ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Catania, Cefalù, Cremona, Ferrara, Genova, Girgenti, Ivrea, Lecco, Lucca, Mantova, Massa, Messina, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona e Vicenza.

5. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Bari, Barletta, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Reggio Calabria e Taranto.

6. I militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti alla cavalleria (lancieri e cavalleggeri), dei distretti di Caltanissetta, Catania, Cefalù, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

7. I militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti ai lancieri, dei distretti di Aquila, Avellino, Campobasso, Caserta, Frosinone, Gaeta, Lecce, Orvieto, Roma, Spoleto e Sulmona.

8. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da campagna (eccettuato il treno) ed all'artiglieria pesante campale, di tutti i distretti del Regno.

9. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da montagna (eccettuati i provenienti dalla cavalleria), di tutti i distretti del Regno.

10. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da fortezza e da costa (compresi i provenienti dalle compagnie operai di artiglieria), di tutti i distretti del Regno.

11. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alle specialità del genio zappatori (eccettuato il treno) e pontieri (eccettuati i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno.

12. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti agli specialisti (eccettuato il treno), ai ferrovieri ed agli automobilisti del genio, di tutti i distretti del Regno.

13. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla sanità, dei distretti di Belluno, Caltanissetta, Catania, Cefalù, Cremona, Genova, Girgenti, Ivrea, Mantova, Massa, Messina, Palermo, Parma, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Siracusa, Torino, Trapani, Verona e Vicenza.

14. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente) ascritti alla sanità, dei distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Potenza, Reggio Calabria e Taranto.

15. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla sussistenza, dei distretti di Belluno, Bologna, Caltanissetta, Catania, Cefalù, Cremona Ferrara, Genova, Girgenti, Ivrea, Mantova, Massa, Messina, Novara, Palermo, Parma, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Siracusa, Torino, Trapani, Varese, Varcelli, Verona e Vicenza.

16. I militari di 1ª categoria delle classi 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, alla sanità ed alla sussistenza, dei distretti di Cagliari e di Sassari, che non risposero alla chiamata alle armi per istruzione avvenuta il 15 maggio scorso in Sardegna, per essersi trovati a quel tempo a risiedere nei distretti e mandamenti indicati, per la rispettiva classe e specialità, nei precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 e 15.

17. I militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti alla cavalleria (lanceri e cavalleggeri), dei distretti di Cagliari e di Sassari, che non risposero alla chiamata alle armi per istruzione avvenuta il 25 maggio scorso in Sardegna, per essersi trovati a quel tempo a risiedere nei distretti indicati, per la rispettiva specialità, nei precedenti nn. 6 e 7.

b) Il giorno 31 luglio p. v.:

18. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno.

19. I militari di 1ª categoria delle classi 1881, 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Bergamo, Brescia, Pinerolo e Torino, effettivi ai battaglioni Susa del 3º ed Edolo del 5º reggimento Alpini.

20. I militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Mondovì, Novara, Savona e Varese, effettivi ai battaglioni Ceva del 1º, Saluzzo del 2º e Intra del 4º reggimento alpini

21. I militari di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Massa e Parma.

22. I sottufficiali di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, che non sono di reclutamento per tale specialità, effettivi al 1º, 2º e 4º reggimento alpini.

c) Il giorno 1º agosto p. v.:

23. I militari di 1ª categoria delle classi 1876, 1877, 1878 e 1879 (milizia territoriale), ascritti agli alpini di tutti i distretti del Regno, effettivi al 5º reggimento alpini.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Coi militari sopraccennati della classe 1885 sono richiamati altresì quelli di 1ª categoria della classe 1890 delle armi e specialità predette, appartenenti ai distretti e mandamenti suindicati, che, lasciati in licenza straordinaria a senso dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910, n. 362 (riprodotto dall'art. 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento), furono poi istruiti coi militari di 2ª categoria e che ancora non abbiano soddisfatto all'obbligo di prender parte ad un richiamo alle armi per istruzione stabilito dall'ultima parte dell'articolo anzidetto.

Saranno altresì chiamati alle armi:

24. Gli ufficiali di complemento delle armi, corpi e specialità suaccennate, nati negli anni corrispondenti alle classi indicate per ciascun arma, corpo e specialità, nonchè gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale ascritti agli alpini e rispettivamente effettivi alle compagnie di milizia mobile ed ai battaglioni di milizia territoriale che si costituiranno in dipendenza della presente chiamata. Peraltro, non saranno chiamati gli ufficiali di complemento ascritti alla cavalleria , gli ufficiali medici, veterinari, commissari, di sussistenza e d'amministrazione ed i farmacisti militari di complemento.

Tale chiamata avrà luogo per mezzo del Bollettino ufficiale di prossima pubblicazione e gli ufficiali interessati ne riceveranno partecipazione dai comandi di corpo cui sono effettivi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa e di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quelli ufficiali in congedo delle rispettive armi e specialità, che ottennero la esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

II. La presentazione dei militari di truppa richiamati (compresi i sottufficiali) avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

III. Tutti i richiamati dovranno presentarsi nel giorno per essi stabilito, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del Comune in cui si trovano, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni di viaggio ai militari), o per mare le richieste modello *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano nel Comune in cui ha sede il corpo o reparto, al quale devono presentarsi, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal Comune al corpo o reparto, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

I richiamati che provengano da un Comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » del sindaco del Comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal Comune sede del corpo o reparto, e riceveranno per il giorno della presentazione, semprechè si presentino nelle ore del mattino, la sola indennità di trasferta di L. 1,20, senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

I militari richiamati ascritti agli alpini osserveranno più particolarmente, per la presentazione alle armi, le dispozizioni contenute nello speciale manifesto di chiamata pubblicato contemporaneamente al presente dai comandanti dei reggimenti alpini nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento.

V. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare al comando del distretto tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra; ovvero saranno dispensati se di milizia territoriale.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna, o mandati in osservazione all'ospedale militare.

VI. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, al comando del distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di avere perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

c) di avere uno o più fratelli richiamati contemporaneamente in dipendenza del presente manifesto.

In tal caso il comando del distretto concederà, su designazione della famiglia, un rinvio se i fratelli obbligati a presentarsi siano due o tre; due rinvii se siano quattro o più.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 0[0 degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Ai militari di milizia territoriale, che avessero titoli al rinvio per uno dei predetti motivi, sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

VII. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano uno degli impieghi o una delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 11 (se ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile) o negli articoli 1, 5 e 6 (se ascritti alla milizia territoriale) del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con R. decreto del 13 aprile 1911, n. 374;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile; si trovino all'estero, se ascritti alla milizia territoriale;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, pure è uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, al comando del distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno cinque giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

VIII. I richiamati, i quali siano muniti di regolare certificato di idoneità alla condotta di automobili, rilasciato dalle prefetture del Regno, all'atto in cui si presentano alle armi dovranno dichiarare tale loro idoneità e produrre il relativo certificato, in base al quale saranno avviati a prestar servizio presso le compagnie automobilisti d'artiglieria.

I militari delle classi anzidette i quali prestarono servizio nel corpo della R. guardia di finanza e che vi sono stati trasferiti anche come militari in congedo, non hanno obbligo di rispondere alla presente chiamata.

IX. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta e rimarrà quindi senza risposta qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prendere parte all'istruzione in un corpo diverso da quello a cui ciascun richiamato deve essere avviato.

X. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

		Nei Comuni capiluoghi di Provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri Comuni
Per la moglie	L.	0.50	0.40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro	»	0.25	0.20

Alla concessione del cennato soccorso provvede il comando del distretto.

XI. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati,

si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poiche, senza giustificati motivi, ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con gastighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

XII. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto il precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del Comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del Comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero e assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati. Esso è pagato dai sindaci il lunedì di ogni settimana.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in Comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del Comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il perentorio termine di dieci giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del Comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 30 dicembre 1913 non sarà più pagato.

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 5 giugno 1913:

Salvatore Luigi, tenente medico, dispensato, per sua domanda, dal servizio permanente ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 27 marzo 1913:

Melli cav. Beniamino, capitano d'amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 29 marzo 1913.

Folino Domenico, id., id. id., id. id., dal 31 id.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 1° maggio 1913:

Biocca Luigi, tenente veterinario, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

IMPIEGATI CIVILI.

Farmacisti militari di complemento.

Con R. decreto del 18 maggio 1913:

I seguenti militari in congedo, diplomati in farmacia, sono nominati farmacisti militari di complemento di 3ª classe:

Miraglia Giuseppe — Salsano Luigi.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 25 maggio 1913:

Montanari cav. Luigi, colonnello personale permanente distretti, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° giugno 1913 ed iscritto nella riserva col grado di maggiore generale con anzianità 25 maggio 1913.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 27 aprile 1913:

Manieri Elia Ippazio, sottotenente fanteria, accetta la volontaria rinunzia al grado.

Con R. decreto dell'8 maggio 1913:

Zoccola Guido, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente complemento fanteria, con anzianità 26 gennaio 1913.

Delogu Severo, id. id., id. id. id., con anzianità 20 marzo 1913.

Con R. decreto del 15 maggio 1913:

Andolfi Otello, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente di complemento di amministrazione.

Con R. decreto del 29 maggio 1913:

Furian Amadio, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente di complemento fanteria, con anzianità 22 maggio 1913.

Trapani Stefano, id. id., id. id. id., con anzianità 25 maggio 1913.

Con R. decreto del 5 giugno 1913:

Careggi Federico, sergente 11° bersaglieri, nominato sottotenente complemento fanteria.

Dalla Valle Alberto, militare di 2ª categoria, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 17 aprile 1913:

Vulpetti Salvatore, sottotenente d'amministrazione, accettata la volontaria rinuncia al grado.

Con R. decreto del 1° maggio 1913:

Calabrò Ignazio, furiere maggiore in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma di fanteria.

Guffanti Ernes, militare di truppa di 3ª categoria, id. id. id., arma d'artiglieria.

Barabino Glauco, militare di truppa ascritto alla milizia territoriale, id. id. id., arma del genio.

Con R. decreto del 15 maggio 1913:

Giarrizzo Pietro, militare di truppa ascritto alla milizia territoriale, nominato sottotenente d'amministrazione di milizia territoriale.

Ufficiali in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 9 gennaio 1913:

Rossi Vito, tenente veterinario, collocato in posizione ausiliaria dal 29 luglio 1912.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 27 marzo 1913:

Berardinelli Umberto, tenente fanteria, collocato a riposo per infermità provenienti dal servizio, la decorrenza del collocamento a riposo, dovrà avere effetto dal 1° settembre 1912 invece che dal 1° settembre 1911.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO N. 6 degli attestati di trascrizione dei marchi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 2ª quindicina del mese di marzo 1913.

DATA del deposito della domanda	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	ATTESTATO Numero del registro attestati	Numero del registro generale	Giorno del rilascio
		CLASSE I. — **Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere non compresi in altre classi.**			
		. . . .			
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili).**			
10 luglio 1912	Besa e C., a Valparaiso (Chili)	La rappresentazione di uno stemma di fantasia con al di sotto le lettere *M. C. R.* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: riso brillato	120-55	12749	25
11 ottobre »	Borgen C. Packing C., a Stavanger (Norvegia)	La parola *Gondola* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: viveri conservati ermeticamente. (Già registrato in Norvegia per gli stessi prodotti).	120-46	12839	22
28 febbraio 1913	Davini Angelo e C., a Lucca	Impronta a colori rappresentante una scena campestre e recante a sinistra, in alto, la figura di una formica, con le parole, *Marca registrata « La Formica »* e il motto *Quod utile carpo* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio di oliva	120-70	13332	28
25 ottobre 1912	Metzger F. G. & C., Ditta), a Torino	Impronta presentante superiormente un campo circolare occupato da una faccia contornata da raggi, dalla cui bocca spalancata escono dei dadi Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti alimentari	120-50	12929	22
24 luglio »	Taschi Boscolo e C. (Società), a Sottomarina di Chioggia (Venezia)	La rappresentazione di un dado recante il disegno di una croce, la scritta *Croce rosa* e il numero *5* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: brodo concentrato in dadi	120-52	12686	25
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**			
20 agosto »	Albergàmo Francesco e Figli (Ditta), a Favara (Girgenti)	Etichetta portante la scritta *Liquore Caffè Excelsior* e la rappresentazione, in campo verde, di un monoplano fermo con un aviatore che beve un bicchierino di liquore offertogli da una signora Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	120-35	12745	18

DATA del deposito della domanda	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	ATTESTATO — Numero del registro attestati	Numero del registro generale	Giorno del rilascio
20 agosto 1912	Albergàmo Francesco e Figli (Ditta), a Favara (Girgenti)	Etichetta recante la scritta *Amaro Libia* e la figura di una donna rappresentante l'Italia, che sulla costa libica spinge soldati e marinai alla conquista di quelle terre Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	120-36	12746	18
8 luglio »	Del Piano Paolina ved. Gurgo e Salice Enrico, a Oropa (Novara)	Due etichette delle quali la più grande, a fondo giallo chiaro, porta la scritta *Elisir Oropa* e la veduta del santuario di Oropa, e la più piccola il monogramma *G. S. E.* su fondo rosa e il motto *In herbis salus* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: elisir	120-42	12682	22
18 id. »	Gerbotto Tommaso, a Cuneo	1. Etichetta portante a destra le parole *Citrato effervescente dott. Gerbotto* e a sinistra un'impronta circolare col monogramma *G. T.* 2. Una fascetta con le parole *Tipo extra* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: citrato effervescente	120-62	12685	[illegible]
31 agosto »	Società anonima vinicola italiana Florio e C., a Milano	Etichetta recante in alto la parola *Florio*, sotto di questa la figura di un leone che si abbevera in uno specchio d'acqua, le parole *Marsala Wine* e le lettere *S. O. M.* in bianco su fondo dorato Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vino marsala	120-45	12778	22
19 ottobre »	Società unione produttori vini del Chianti, a Firenze	Etichetta rettangolare divisa in due scomparti, dei quali quello di destra reca, entro una corona con grappoli d'uva e di pampini, uno scudo con fascia trasversale su cui stanno le iniziali *U. P. V. C.* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vini del Chianti	120-47	12898	22
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**			
27 agosto 1912	Eau de Cologne et parfumerie Fabrik Glockengasse von Ferd Mülhens, a Colonia sul Reno (Germania)	Etichetta portante la scritta *Extrait d'eau de Cologne double*, i facsimili di varie medaglie e una targa centrale con l'indicazione n. 4711 Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acqua di colonia. (Già registrato in Germania per lo stesso prodotto)	120-56	12772	25
27 id. »	La stessa	L'indicazione *N. 4711.* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di profumeria. (Già registrato in Germania per gli stessi prodotti)	120-57	12774	25
27 id. »	La stessa	La parola *Captol* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acqua per la testa e per i capelli, nonchè pomata per i capelli. (Già registrato in Germania per gli stessi prodotti)	120-58	12776	25

DATA del deposito della domanda	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	ATTESTATO Numero del registro attestati	Numero del registro generale	Giorno del rilascio
		CLASSE V — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).**			
22 agosto 1912	American Pulley Co., a Philadelphia-Pennsylvania (S. U. d'A.)	Impronta raffigurante un'aquila che poggia con gli artigli sopra una puleggia Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pulegge d'acciaio fucinato. (Già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti)	120-54	12732	25
13 novembre »	Enterprise manufacturing comp. of Pennsylvania, a Philadelphia, Pennsylvania (S. U. d'A.)	La parola *Enterprise* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: molini per ossi, conchiglie e grano; sgranellatori di zibibbo e noci; raschiatori di carne, tritaverdure, tagliacaci, estrattori di sugo e apparecchi rompighiaccio. (Già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti)	120-79	12954	29
16 agosto »	Larsson Ivan August Mauritz, a Stockolm	Etichetta costituita da quattro rettangoli contenenti i disegni di ganci di varia forma e grandezza, nonchè la figura, ripetuta, di due cavalli attaccati a un gancio in direzione opposta Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ganci di sospensione e oggetti analoghi. (Già registrato in Svezia per gli stessi prodotti	120-43	12706	22
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria ecc. macchine da scrivere, e apparecchi fotografici.**			
17 agosto 1912	Orchestrelle Company, a Londra	La parola *Volograph.* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi per provare i piani (pianole) e rotoli di musica perforati. (Già registrato nella Gran Bretagna per gli stessi prodotti)	120-64	12728	28
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**			
		. . . .			
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
		. . . .			
		CLASSE IX. — **Materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**			
7 agosto 1912	Gazzani Francesco, a Piacenza	Targa con la parola *Non plus ultra* Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: cucine a gas, forni, scaldapiatti, rosticcierie, macchine per caffè, scaldabagni, scalda-ferri da stirare e simili	120-34	12741	18
25 ottobre »	Officina Monti Marco (Ditta), a Milano	Impronta contenente una sigla composta di tre *M* in un sol corpo Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi a gas per riscaldamento in genere e loro accessori	120-67	12937	28

DATA del deposito della domanda	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	ATTESTATO Numero del registro attestati	Numero del registro generale	Giorno del rilascio
9 novembre 1912	Standard Oil Company of New-York, a New-York (S. U. d'A.)	Impronta raffigurante un aereostato dirigibile avente al disopra la dicitura *Aero Spirit* (*Naphtha*) Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: naftalina o spirito di petrolio. (Già registrato negli S. U. d'America per lo stesso prodotto)	120-77	12951	29
		CLASSE X. — **Lavori in legno, sughero, ecc. arredi varî per abitazioni, scuole, uffici; giuocattoli e oggetti diversi per sport.**			
		. . . .			
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crine.**			
		. . . .			
		CLASSE XII. — **Pelli, cuoi, selleria, valigieria, carrozzeria e trasporti in genere.**			
		. . . .			
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi, ricami.**			
24 luglio 1912	Desurmont Félix, a Milano	Etichetta triangolare a fondo granata, portante la scritta *Merinos II* e la figura di un mappamondo con sopra le iniziali *F. D.* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lana	120-31	12652	18
24 id. »	Lo stesso	Etichetta in forma di timbro in ceralacca color granata scuro, recante nel centro il monogramma *F. D. T.*, in rosa pallido Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lana	120-61	12662	28
24 ottobre »	Manifattura Festi-Rasini, a Milano	Etichetta portante la figura di una contadina bulgara e l'iscrizione *Contadina bulgara* in lingua bulgara Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti e filati in genere	120-71	12933	29
24 id. »	La stessa	Etichetta portante la figura di un subbiello colmo di filato e la iscrizione *Subbiello per telaio « Principe Boris »* in lingua bulgara Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti e filati in genere	120-72	12934	29
24 id. »	La stessa	Etichetta contenente la veduta di uno stabilimento industriale, lo stemma, ripetuto della Casa dei Conti Festa e la sigla *M. F. R.* sovrastante a un ottagono centrale Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti e filati in genere	120-73	12935	29
10 agosto »	Poma F.lli (Ditta), a Biella (Novara)	La figura di un ottagono con entro un orso in atto di salire sopra un banco di ghiaccio, la scritta *Marca Orso* e la sigla *F. P.* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone, oppure di cotone misto con seta, lana o iuta	120-33	12711	18

DATA del deposito della domanda	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	ATTESTATO Numero del registro attestati	Numero del registro generale	Giorno del rilascio
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale.**			
26 febbraio 1912	Belloli e Onesti (Ditta), a Milano	La parola *Milano* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: salvatacchi di gomma	120-41	12202	22
21 settembre »	Bertuzzi Umberto, a Milano	La figura di un busto (mannequin) Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: « mannequins » per uso sartorie, per uso dei laboratori di sartorie per uomo e donna e per uso dei negozi di mode; « mannequins » con teste e braccia in cartonaggio, terra cotta, legno, porcellana e cera	120-65	128[illegible]0	28
20 febbraio »	Plant Thomas G. Company, a Boston Massachusetts (S.U. d'A.)	L'iscrizione *The Boston Favorite* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: stivali e scarpe di pelle per donne e ragazze. (Già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti)	120-51	12170	25
14 ottobre »	Ramasco Gio. Maria (Ditta), a Sagliano Micca (Novara)	Etichetta portante la figura di una stella raggiata a cinque punte, di due ramoscelli d'alloro incrociati e di un circolo contornato da un fregio, con entro il monogramma *M. G.* e la parola *Ramasco* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli di feltro	120-40	12876	18
5 novembre »	Società anonima fabbriche riunite d'orificeria vicentine, a Vicenza	Impressione delle quattro iniziali *F. R. O. V.* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti d'oro per uso di ornamento personale	120-76	12950	29
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**			
		. . . .			
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**			
		. . . .			
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni, (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**			
28 settembre 1912	Heidelberger Federhalterfabrik Koch, Weber & C., a Heidelberg (Germania)	Impronta costituita dalla parola *Kaweco* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: penna da scrivere, fermagli per carte, matite ed inchiostro. (Già registrato in Germania per stessi prodotti)	120-39	12830	18
4 novembre »	Uhlmann Emil (Ditta), a Milano	Impronta recante le parole *Emil Uhlmann's « Famos » Fountain Pen*, entro un rettangolo, e la parola « Famos » entro un contorno curvilineo Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: penne stilografiche, pennini oro e articoli di cancelleria	120-68	12938	28

DATA del deposito della domanda	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	ATTESTATO		
			Numero del registro attestati	Numero del registro generale	Giorno del rilascio
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene.**			
22 febbraio 1913	Bartilotti Saverio, a Messina	Impronta a fondo rosso recante in bianco a rilievo la parola *Ureol* e il monogramma *S. B. M.* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	120-69	13324	28
21 ottobre 1912	Chemische fabrik auf actien (Vorm. E. Schering), a Berlino	La parola *Arthigon* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali, curativi e immunizzatori, preparati bacteriologici, sieri, preparati chimici per scopi medicinali e droghe e preparati farmaceutici. (Già registrato in Germania per gli stessi prodotti)	120-66	12936	28
11 novembre »	Fissore Carlo, a Genova	Etichetta a fondo giallognolo recante la parola *Nasoleina* in color rosso Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquido medicamentoso per polverizzazioni nasali	120-80	12958	29
5 id. »	Gosmell John & C. Ltd, a Londra	Etichetta raffigurante nel centro la testa della Regina Vittoria, giovanetta Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pasta per i denti. (Già registrato nella Gran Bretagna per lo stesso prodotto)	120-60	12931	25
30 ottobre »	Pagni Raffaele, a Firenze	Tre etichette a vari colori, in ciascuna delle quali si leggono le parole *Neurotrofina Pagni* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale	120-19	12927	22
7 agosto »	Reyneri Giovenale Emilio, a Savigliano (Cuneo)	Etichetta portante le parole *Pilules Reybert*, due trofei di bandierette diverse, e un disco con la parola *Reybert* tra due rami d'alloro Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pillole medicinali	120-53	12710	25
5 novembre »	Schamberg Egmont, a Gross-Lichterfelde (Germania)	La parola « *Radiosclerin* » Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabloidi radioattivi, polveri, acque e bagni per scopi medicinali. (Già registrato in Germania per gli stessi prodotti)	120-75	12949	29
14 giugno »	Società anonima San, a Napoli	Etichetta portante la figura di un'aquila ad ali spiegate, poggiante su di un ramo d'alloro e su di un medaglione, entro cui sta la parola *SAN*, con la veduta del golfo di Napoli per sfondo Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali per uso ipodermico, preparati farmaceutici e oggetti di medicatura in genere	120-32	12678	18

DATA del deposito della domanda	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	ATTESTATO		
			Numero del registro attestati	Numero del registro generale	Giorno del rilascio
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**			
13 settembre 1912	Tessiore Ettore, proprietario della Ditta colorificio veneto, a Verona	La figura di un disco in azzurro e turchino con sovrapposto un rombo rosso racchiudente la parola *Tripolin* in caratteri rossi di stampa Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere; colori, vernici, lacche e smalti	120-44	12767	23
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**			
		. . . .			
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**			
		. . . .			
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**			
6 settembre 1912	Baggioli Luigi, a Milano	La parola *Welcome* fra due stelle a cinque punte Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine da cucire, macchine da maglierie, fucili ed aghi	120-37	12786	18
21 ottobre »	Boehringer C. F. & Söhne (Società), Mannheim Waldhof (Germania)	La parola *Arsabon* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali, prodotti chimici per iscopi medicinali ed igienici, droghe e preparati farmaceutici, cerotti, materiali da fasciatura, antiparassitari per animali e piante, mezzi di conservazione per generi alimentari, prodotti chimici per scopi industriali, scientifici e fotografici, e prodotti minerali grezzi. (Già registrato in Germania per gli stessi prodotti)	120-48	12899	23
2 novembre »	Diamant-Werke Gebr. Nevoigt, Aktiengesellschaft, a Reichenbrand (Germania)	La parola *Diamant* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per maglierie; telai a catena e parti di queste macchine; pennini da scrivere; piastrine. (Già registrato in Germania per gli stessi prodotti)	120-74	12918	29
16 aprile 1911	Maddalena Enrico, a Pavia	Le sillabe *GRA CAR* e la dicitura *Certosa di Pavia* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori, profumi liquidi e solidi, cioccolato e dolci in genere	120-59	12875	25
26 settembre 1912	Richter & Hoffmann Harvard dental nfg. Co. G. m. b. H., a Berlino	Impronta costituita dal disegno di uno scudo araldico con entro il monogramma *A. C.* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: denti artificiali, cementi da denti, ripieni di guttaperca per denti, amalgami, ripieni di vetro e porcellana, preparati di caucciù e d'oro per scopi odontoiatrici, acque per la bocca, polveri e paste dentifricie, ecc. (Già registrato in Germania per gli stessi prodotti)	120-38	12816	18

DATA del deposito della domanda	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	ATTESTATO		
			Numero del registro attestati	Numero del registro generale	Giorno del rilascio
13 settembre 1912	Riquet & C. Aktiengesellschaft, a Gautzsch, presso Leipzig (Germania)	Impronta rappresentante un *Mammouth* in atto di camminare, con sotto la parola *Mammouth*. Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cacao e cioccolata con o senza noce moscata, dolci da « dessert », confetture, cialdoni e biscotteria, marmellate, pan di spezie, lievito in polvere, conserve di carne, pesce e legumi, tè, latte condensato, ecc. (Già registrato in Germania per gli stessi prodotti)	120-78	12953	29
1 agosto »	Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., a Genova	La figura di un intreccio formato da un' *A* maiuscola, da un'àncora, da una ruota dentata e da due cannoni. Marchio di fabbrica destinato a controdistinguere: navi e parti di navi, meccanismi d'ogni genere, artiglierie, materiale elettrico	120-63	12714	28

Roma, 15 maggio 1913.

Il direttore: E. VENEZIAN.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del Fondo culto.

Con R. decreto Ministeriale del 28 febbraio 1913, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1913:

Nel personale della Direzione generale suddetta è stata fatta la seguente disposizione:

Giangrande cav. Alfonso, ispettore equiparato a primo segretario di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

Magistratura.

Con R. decreti del 27 marzo 1913:

Pansini cav. Giuseppe, presidente di tribunale civile e penale, in aspettativa per infermità, è richiamato in servizio, a sua domanda, presso il tribunale di Campobasso.

Sole Antonio, giudice del tribunale civile e penale di Lucera, è tramutato, a sua domanda, al tribunale civile e penale di Trani.

Guidetti Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Larino, è tramutato, a sua domanda, al tribunale civile e penale di Isernia.

Boniccelli cav. Pietro, giudice con funzioni di pretore presso il 6° mandamento di Milano, è tramutato, col suo consenso, al tribunale civile e penale di Siracusa, cessando dalle anzidette funzioni, ed è temporaneamente destinato al tribunale civile e penale di Milano.

Cagno Domenico, giudice del tribunale civile e penale di Larino, destinato temporaneamente al tribunale civile e penale di Novara, è tramutato, a sua domanda, al tribunale civile e penale di Oneglia, cessando dall'anzidetta temporanea destinazione.

Linguitti Carmine, sostituto procuratore del Re, in aspettativa per infermità è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa, ed è richiamato in servizio presso il tribunale civile e penale di Reggio Calabria.

Caracciolo Cesare, giudice aggiunto di 2ª categoria, in soprannumero, con funzioni di vice pretore al 1° mandamento di Torino, è tramutato al tribunale civile e penale di Genova, cessando dalle dette funzioni.

Colonnello Antonio, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Milano, è tramutato alla R. procura del tribunale civile e penale di Roma.

Porchi Francesco, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Salerno, è tramutato al tribunale civile e penale di Napoli.

Barresi Giacomo, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la R. procura del tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, è tramutato al tribunale civile e penale di Napoli.

Rosati Raffaele, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Milano, è tramutato al tribunale civile e penale di Napoli.

Giorgi Giuseppe, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Rocca San Casciano, è tramutato alla R. procura del tribunale civile e penale di Torino.

Mazzoni Augusto, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Varese, è tramutato al tribanale civile e penale di Milano.

Spagnuolo Giovanni, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Milano, è tramutato al tribunale civile e penale di Salerno.

Bettazzi Giannino, giudice aggiunto di 2ª categoria, con funzioni di vice pretore, presso il mandamento di Savona, è tramutato al tribunale civile e penale di Milano, cessando dalle dette funzioni.

Polillo Giuseppe, giudice aggiunto di 2ª categoria, in soprannumero, presso la R. procura del tribunale civile e penale di Sarzana, è tramutato al tribunale civile e penale di Milano.

I sottoindicati giudici aggiunti di 2ª categoria in soprannumero entrano a far parte del ruolo organico, continuando ad esercitare le loro funzioni presso gli uffici ai quali sono rispettivamente assegnati:

Carosio Giulio, giudice aggiunto di 2ª categoria in soprannumero presso il tribunale civile e penale di Torino.

Forlenza Francesco, giudice aggiunto di 2ª categoria in soprannumero presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Gerace.

Ramondini Rodolfo, giudice aggiunto di 2ª categoria in soprannumero presso il tribunale civile e penale di Gerace.

Dall'Asta Bonaventura, giudice aggiunto di 2ª categoria in soprannumero presso il tribunale civile e penale di Roma.

Grilli Oreste, giudice aggiunto di 2ª categoria in soprannumero presso il tribunale civile e penale di Lanciano.

Casalegno Alessandro, giudice aggiunto di 2ª categoria in soprannumero, destinato al 1º mandamento di Torino, con funzioni di vice pretore.

Motta Luigi, giudice aggiunto di 2ª categoria in soprannumero, destinato al 4º mandamento di Torino, con funzioni di vice pretore.

Iezzi Antonio, giudice aggiunto di 2ª categoria in soprannumero presso il tribunale civile e penale di Sant'Angelo de' Lombardi.

Parziale Errico, giudice aggiunto di 2ª categoria in soprannumero presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Saluzzo.

Esmenard Ugo, giudice aggiunto di 2ª categoria in soprannumero, destinato al 4º mandamento di Torino, con funzioni di vice pretore.

Zerbo Luigi, giudice aggiunto di 2ª categoria in soprannumero presso il tribunale civile e penale di Siracusa.

Romani Augusto, giudice aggiunto di 2ª categoria in soprannumero presso il tribunale civile e penale di Lodi.

Caracciolo Cesare, giudice aggiunto di 2ª categoria in soprannumero, destinato al 1º mandamento di Torino, con funzioni di vice pretore.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni liquidate dalla Corte dei conti.

Adunanza del 12 febbraio 1913:

De Ales Giulia, ved. Vassalli, L. 640.
Parisi Luisa, ved. Cannata (indennità), L. 6722.
Ricciuti Giovanni, capitano, L. 3785.
Ferrero Maria, ved. Fidelangeli, L. 133,32.
Fava Luigia, professoressa (indennità), L. 2722.
De Cupis Adriano, avvocato erariale, L. 8000.
Falconi Giuseppa, ved. Fegino, L. 879,33.
Pasquini Teresa, ved. Anglesio, L. 561,33.
Porcello Porzia, ved. Caramazza, L. 202,50.
Ferro Luigia, ved. Calisto, L. 630.
Zindato Giuseppe, guardia città, L. 1200.
Mariconti Pietro, soldato, L. 300.
Giustarini Amedeo, guardia agenti custodia, L. 225.
Fogliani Adalgisa, ved. Franchini, L. 2102.
Gironda Veraldi, maggiore di fanteria, L. 2900.
Catelli Agnese, ved. De Vitis, L. 1050,66.
Bartolommeoni Cesare, disegnatore marina, L. 2113.
Cesa Cesare, ricevitore registro, L. 3715.
Piroli Imelde, ved. Alessandrini, L. 1321,33.
De Pinedo Luigi, tenente colonnello, L. 3635.
Orsino Maria, ved. Caldarazzo, L. 306,66.
Cauda Malvina, ved. Fenoglio, L. 1866,66.
Trombetta Paolo, capo divisione, L. 4166.
Gigli Margherita, ved. Silvestro, L. 471,33.
Lolli Clelia, ved. Solmi (indennità), L. 3972.
Varola Nicola, maggiore, L. 3854.
Corinaldi Vittoria, ved. Fadiga (indennità), L 6900.
Boni Massimina, ved. Boni, L. 480.
Agolzer Giovanna, ved. Argentini, L. 731.
Currò Francesco, capitano, L. 3971.
Fidora Carlo, disegnatore marina, L. 1820.
Giliberti Maria, ved. Traverso, L. 138,33.
Vajani Maria, ved. Bertuzzi, L. 352.
Romanin Carolina, ved. Ferrari (indennità), L. 2375.
Nota Alessandro, maggiore, L. 4002.
Belardo Mansueta, ved. Pannentola, L. 160.
Boscia Giuseppa, ved. Dias, L. 1662.
Galli della Roggia Alfonso, colonnello, L. 4253.
Campolini Riccardo, maggiore, L. 3733.
Zambonini Gustavo, archivista tesoro, L. 2775.
Colombo Vitale, aiuto cont. marina, L. 1166.
Quaglia Edoardo, capitano, L. 3760.
Spavento Carolina, ved. Stipitivich, L. 400.
Dambra Gaetano, operaio saline, L. 707,26.
Gianazzo Maria, ved. Ferro, L. 240.
Beato Rosa, ved. Raspavolo, L. 270.
Brambilla Francesco, professore Accademia belle arti di Milano, L. 1474.
Focardi Antonio, marinaro, L. 682,50.
Dall'Orso Adele, ved. De Mutti, L. 1357.
Simonetti Egidio, guardia nel corpo agenti custodia, L. 366.
Capeci Achille, operaio tabacchi, L. 977,02.
Bezzi Eliseo, applicato ferrovie Stato (indennità), L. 7590, di cui:
 a carico dello Stato, L. 4800;
 a carico delle ferrovie dello Stato, L. 2790.
De Capua Domenico, maggiore, L. 3798.
Bozzoli Eduardo, colonnello, L. 5066.
Bisogno, orf. di Domenico, capo torpediniere corpo R. equipaggi, L. 500.
Foltrani Enrica, ved. Egidi, L. 693.
Castello Francesco, capitano, L. 3154.
Alasonatti Michele, capo ragioniere-economo benefici vacanti, lire 4580, di cui:
 a carico dello Stato, L. 156,20;
 a carico Fondo culto, L. 1243,90;
 a carico economato b. v. Torino, L. 3179,90.
Correnti Luigi, marinaio, L. 912.
Pletani Luigi, maresciallo RR. CC., L. 1243,92.
Cian Vincenzo, operaio marina, L. 1000.
Pagnacco Santa, ved. Cian, id. id., L. 333,33.
Laporetti Giuseppe, operaio id., L. 572.
Roversi Ricciotti, maggiore, L. 3910.
Grotti Carlo, id., L. 4080.
Segagni Carlo, sotto brigadiere finanza, L. 959.
Ruocco Raffaele, operaio marina, L. 600.
Rapizza Luigi, capitano, L. 3440.
Quercioli Oreste, operaio marina, L. 975.
Scagnet Caterina, ved. De Piccoli, L. 202,50.
Morini Francesco, cannoniere, L. 510.
Diodato Giuseppe, maresciallo RR. CC., L. 1114,37.
Franco Carlo, guardia carceraria, L. 1120.
Bertolini Cristina, ved. Dossi, L. 181,66.
Cocci Luigi, maresciallo RR. CC., L. 1040,82.
Turri Ottorino, capitano, L. 2589.
Cortese Nicola, ufficiale telegrafico, L. 1926.
Boggione Giovanni, capitano, L. 3776.
Frezza Luigi, soldato, L. 1260.
Periani Cesare, ispettore ferroviario (indennità), L. 14.350, di cui:
 a carico dello Stato, L. 9900;
 a carico delle ferrovie dello Stato, L. 4450.
Waimberg Elena, ved. Critelli, L. 416.
Natale Galiani Felice, consigliere Corte appello, L. 6297.
Marrale Maria, ved. Barbier, L. 1014.
De Pigna Mª Giovanna, ved. Falabretti, L. 960.
Ferri Pietro, prefetto, L. 8000.

Pisani Giuditta, ved. Marulli, L. 1295,33.
Masoni Michele, maggiore, L. 3593.
Violante Guglielmo, id., L. 2867.
Monari Ernesta, ved. Caselli, L. 337,66.
Appizzi Ernesto, procuratore del Re, L. 6306.
Criscuoli Angelo, capitano, L. 3183.
Geclo Maria, ved. Roffredo, L. 754,33.
Brunod G. Battista, ricevitore registro, L. 3263.
Balassina Enrico, maresciallo RR. CC., L. 1059,96.
Loschi Pietro, maggiore, L. 3993.
Fonte Raffaele, capitano, L. 3499.
Fattori Enrico, maggiore, L. 3008.
Berardo Angela, ved. Pagliero, L. 504.
De Lerna Girolamo, ricevitore registro, L. 4776.
Corsi Annunziata, ved. Longhi, L. 346.
Omegna Giovanni, maggiore, L. 4080.
Sandias Isidoro, capitano, L. 3314.
Bettinzioli Ermenegilda, ved. Lazzatti, L. 625.
Cascone Vincenzo, operaio marina, L. 665.
Diotti Adele, ved. Cacciò, L. 414,33.
Geynonati Giacomo, capitano, L. 3204.
Parecchini Carmelita, ved. Fracassi, L. 300.
Sulas Antonio, guardia carceraria, L. 581.
Tagliapietra Maria, ved. Rossi, L. 240.
Lombardo Giovanni, capo furiere corpo R. equipaggi, L. 1764.
Mecozzi Adele, ved. Valcan, L. 638,66.
Uberti Alessandro, meccanico poste, L. 2070.
Benetti Carlo, archivista capo Ministero esteri, L. 3559.
Beccaria Giovanni, maggiore, L. 3432.
Sicigliano Fortunato, maresciallo RR. CC., L. 1351,52.
Marino Domenico, colonnello, L. 6400.
Limone Giuseppa, operaia nei magazzini militari, L. 320.
Garrone Caterina, ved. Barbarossa, L. 296.
Campinoti Maria, ved. Venerucci, L. 350,33.
Pesci Eva, ved. Vitali, L. 1356,33.
Scotti Ernesto, caporale, L. 360.
Benigno Alberto, capitano, L. 3385.
Reggio Guido, tenente colonnello, L. 4160.
Moretti Emanuele, capitano, L. 3760.
Martini Basilio, id., L. 4020.
Vialardi Tommaso, tenente colonnello, L. 3344.
Veratti Giuseppe, capitano, L. 3216.
Tatoli Pasquale, maggiore, L. 3954.
Cucca Mistrof, tenente colonnello, L. 3453.
Fajani Giovanni, id. id, L. 3635.
Sorrentino Odoardo, capitano, L. 3682.
Ferazzi Urbano, maggiore, L. 3248.
Marino Bernardo, id., L. 3481.
Criscuoli Giuseppe, capitano, L. 4080.
Russo Luigi, maggiore, L. 3233.
Norcia Michelangelo, capitano, L. 3547.
Santagata Giacomo, id., L. 2686.
Marsala Francesco, colonnello, L. 5855.
Woett Alberto, capitano, L. 3328.
Aiazzi Raffaello, id., L. 4080.
Nebbiai Antonio, id., L. 3114.
Depaoli Angelo, id., L. 2676.
Ricci Giuseppe, id., L. 2630.
De Tullio Errico, id., L. 2480.
Moscatelli Silvio, id., L. 3006.
Simonazzi Callimaco, id., L. 2933.
Sartore Vittorio, id., L. 3977.
Casanova Girolamo, id., L. 2889.
Pistoia Andrea, tenente colonnello, L. 3520.
Lamberti Lamberto, capitano, L. 3010.
Ferraiolo Giovanni, id., L. 4080.
Boveri Luigi, id., L. 3123.
Giordano Giovanni, capitano, L. 3114.
Coppini Giacomo, tenente colonnello, L. 4160.
Landini Alessandro, capitano, L. 3388.
Bartoli Carlo, id., L. 3138.
Campanelli Felice, colonnello, L. 6422.
Bottero Enrico, capitano, L. 3480.
Carmagnola Carlo, maggiore generale, L. 7244.
Podobinck Carlo, colonnello, L. 5211.
Rizzo Rosalia, maritata Arculeo, operaia tabacchi, L. 555,19.
Esposto Catterina, maritata Della Via, id. id. (indennità), L. 604,20.
Vitale Rosa, id. Vittorio, L. 496,58.
Fiorillo Giovanna, id. Barletta, L. 688,96.
Meglio Chiara, ved. Zamparelli, L. 513,18.
Mandolini Teresa, ved. Dolci, L. 642,06.
Parodi Teresa, operaia tabacchi (indennità), L. 703,80.
Strano Giovanna, maritata Viscuso, L. 542,67.
Mannucci Giulia, id. Baccetti (indennità), L. 1656.
Sorbi Anna, id. Tamburini, L. 546,62.
De Petris Rosa, id. Pettinelli (indennità), L. 1367,55.
Biagi Camilla, id. Lunardi, L. 403,20.
Sardo Girolama, id. Montefusco, L. 713,06.
Anzolone Natala, id. Spampinata, L. 511,70.
Carignoni Carlotta, operaia tabacchi, L. 448,02.
Severini Cleofite, maritata Diotallevi (indennità), L. 1347,75.
Gori Ottavina, id. Naldi, L. 395,61.
Sorrentino Giovanna, ved. Purpo, L. 531,61.
Stefanini Antonio, operaio marina, L. 700.
Palmieri Federiga, maritata Raspi, operaia saline, L. 300.

Adunanza del 19 febbraio 1913:

Frate Clorinda, ved. Di Majo, L. 609.
Bonfanti Carolina, ved. Gadolini, L. 2400.
Ferraris Virginia, ved. Bonelli, L. 352.
Del Berto Emilia, ved. Pellegrini, L. 915, di cui:
a carico dello Stato, L. 645,44;
a carico del comune di Roma, L. 269,56.
Guelfi Maria, ved. Magni, L. 1016.
Pappagallo Francesco, capitano, L. 2870.
Rossi Felice, tenente colonnello, L. 4208.
Rezzoagli Salvatore, brigadiere guardia finanza, L. 1080,40.
Coccovale Maria, ved. Mazzi, L. 640.
Garlati Antonio, cannoniere, L. 1128.
Porro Carlo, capitano, L. 3119.
Balice Nicola, insegnante scuole elementari all'estero, L. 1579, di cui:
a carico del Ministero esteri, L. 963,25;
a carico Monte pensioni, L. 615,76.
Billi Magenta, ved. Materassi (indennità), L. 2375.
Bacchè Cesare, capitano, L. 3086.
Locatelli Elena, ved. Tanelli, L. 1300.
Rabellino Luigi, capitano, L. 2524.
Vincifera Vincenzo, maresciallo RR. CC., L. 905,20.
Crucitti, orfani fuochista corpo R. equipaggi, L. 251,66.
Mariti Teresa, maritata Gambogi, operaia tabacchi, L. 537,84.
Persico Giovanna, ved. De Martino, L. 240.
Casati Luca, ricevitore registro, L. 5542.
Toglia Vittorio, direttore generale, L. 7020.
Scolastico Elisabetta, ved. Balletti, L. 789,33.
Angiussola Emanuela, ved. Dosio, L. 644,33.
Germano Francesca, ved. Foglino, L. 1281,66.
Amarante Maria, ved. Avallone, L. 853,66.
Ragni Mario, capitano, L. 3619.
Cecconi Maria, ved. Barone, L. 1200.
Casadoro Paolo, operaio marina, L. 697,50.
Braione Amalia, ved. Vetromile, L. 401.
Bordone Giovanni, orfano di Benedetto, presidente tribunale, L. 696.
Vergagni Maria, ved. Visca, L. 320.
Spinelli Eugenio, maggiore, L. 3854.

Lo Vecchio Musti, capitano, L. 3034.
Libilla Luigi, id., L. 2925.
Formento Giuseppe, id., L. 3655.
Brezzi Domenico, id., L. 2765.
Bottari Paolo, id., L. 3022.
Bianchi Ferdinando, id., L. 2842.
Bertolini Emanuele, maggiore, L. 2998.
Zappetti Luigi, id., L. 3114.
Scepi Castore, capitano, L. 3120.
Cordella Angelo, id., L. 3093.
Pertusati Angelo, id., L. 3320.
Carcassi Fortunato, id., L. 3008.
Fantoni Ildiberto, maresciallo finanza, L. 1212, di cui:
a carico dello Stato, L. 1115,74;
a carico del comune di Civitavecchia, L. 96,26.
Franciosini Umberto, tenente colonnello, L. 3440.
Bassi Giuseppe, capitano, L. 3778.
Vettori Paolo, id., L. 3325.
Papa Luigi, id., L. 3772.
Balia Francesco, maresciallo RR. CC., L. 1138,80.
Ferlisi Paolo, brigadiere id., L. 946,08.
Da Vico Maria, ved. Baccaglini, L. 1080.
Goria Carlotta, ved. Castellani, L. 346,66.
Delpiano Enrico, capo timoniere, L. 1713,60.
Mezzera, orfani capo tecnico guerra, L. 802,66.
Crema Adelaide, ved. Garibaldo, L. 622.
Palmarini Maria, ved. Luciani, L. 413,66.
Mastalli Iosia, ved. Tasca, L. 708,33.
Bianco Maria, ved. Vossu, L. 1434,66.
Brunetti Sofia, ved. Rini, L. 384.
Capella Pietro, archivista nell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia, L. 1953, di cui:
a carico dello Stato, L. 687,44;
a carico b. v. di Firenze, L. 1067,32;
a carico b. v. di Torino, L. 141,60;
a carico b. v. di Venezia, L. 56,64.
Beligni Ciro, appuntato finanza, L. 739,24.
Leproni Benvenuti, orf. di Federico, vice ispettore, comandante guardie città, L. 1173,33.
Morari Domenico, guardia di custodia, L. 1120.
Egano Giuseppina, ved. Mantovani, L. 166.
Farina Francesco, operaio marina, L. 900.
Franceschini Edoardo, id. id., L. 595.
Viggiani Francesco, id. id., L. 768.
Galani Giovanna, ved. Salvato, L. 180,83.
Annunziata Michele, tenente veterinario, L. 2021.
Costa Romilda, ved. Zecchini, L. 1427.
Senesi Anna, ved. Daddi, L. 320.
Molinari Cesare, orfano di Santini, brigadiere postale, L. 408,66.
Guacci Isabella, ved. Ziccardi, L. 878,66.
Impaccianti Rosa, ved. Ricci, L. 1054,33.
Bionda Fiorenzo, segretario di procura, L. 2245.
Rocca Pietro, capitano, L. 3982.
Pavesio Guido, vice direttore generale, L. 6506.
Burzio Virginia, ved. Celli, L. 2152.
Cairano Maria, ved. Ricciuti, L. 1261,66.
Olimpio Sebastiana, ved. Pinto, L. 382,66.
Olivieri Corrado, orfano di Felice, maggiore, L. 1031,33.
Martinelli Maria, ved. Cufari, L. 775.
Malchiodi Vittorio, maggiore, L. 4046.
Ferrando Umberto, economo generale dei benefizi vacanti, L. 6400, di cui:
a carico dello Stato, L. 3157,65;
a carico economato b. v. di Torino, L. 3242,35.
Fraternale Nazarena, ved. Albani (indennità), L. 2223.
Ferreri Luigia, ved. Piseria, L. 753,33.
Fabrini Antonio, operaio di artiglieria, L. 680.

Del Favero Maria, ved. Pellingheili, L. 625.
Cristofoletti Lucia, ved. Parfinel, L. 232,50.
Curelli Paola, ved. Silva, L. 1528,33.
Salerni Emilia, ved. Minuti, L. 800.
Ruspini Luigi, operaio marina, L. 1000.
Ricci Attilio, orf. di Gaetano, ragioniere genio militare, L. 1012,66.
Picece Nicola, maggiore, L. 3805.
Pagliarulo Ferdinando, custode belle arti, L. 1080.
Pietra Angelo, capitano, L. 3057.
Lambertenghi Giacinto, id., L. 3851.
Pellini Iacopo, operaio marina, L. 620.
Cavassa Cesare, appuntato finanza, L. 697,75.
Villari Pasquale, professore R. Istituto sup. Firenze, L. 7493.
Zassinovich Antonio, operaio marina, L. 660.
Vicini Luigi, id. id., L. 697,50.
Schettino Antonia, ved. Carcaterra, L. 335,20.
Rossi Ermenegilda, ved. Zanetti, L. 690.
Piazzi Agostino, operaio marina, L. 720.
Tomei Maria, ved. Mondello, L. 800.
Rosa Maria, ved. Vacchelli, L. 965.
Corio Paolo, operaio guerra, L. 1000.
Giobbe Giuseppe, id. id., L. 765.
Fogliardi Adele, ved. Cardemio, L. 783,33.
Di Mauro Assunta, orfana di Vincenzo, operaio marina, L. 192,50.
Cartasegna Luigi, ricevitore registro, L. 4926.
Malaigia Maria, ved. Micheletti, L. 378,66.
Rossi Francesco, capitano, L. 2226.
Coletti Carlo, maggiore, L. 4080.
Cabani Pietro, operaio marina, L. 900.
Vianello Luigia, ved. Bordini, L. 239,16.
Monego Guglielmo, operaio marina, L. 528.
Apicella Giulia, ved. Spinola, L. 866,33.
Cestari-Rusteghello Carlo, capitano, L. 4034.
Lapini Amalia, ved. Pisciotta, L. 285.
Capasso Teresa, ved. Stabellini, L. 275,16.
Barni Carolina, ved. Carasso, L. 1866,66.
Pesenti Cesare, maresciallo RR. CC., L. 1130,12.
Spirito Luigi, assistente aggiunto catasto (indennità), L. 5811.
Pelizzari Luigi, operaio d'artiglieria, L. 513.
Mandolesi Paolo, ispettore generale P. S., L. 6400.
Peroni Pietro, consigliere Cassazione, L. 7920.
Benincasa Maria, ved. Ragni, L. 1026.
Battaglia Federico, colonnello, L. 4923.
Vietti Emilia, ved. Tonso, L. 300.
Cuneo Domenico, macchinista corpo R. equipaggi, L. 2066,40.
Consolini Lucrezia, ved. Modena, L. 329.
Villa Teodolinda, ved. Bertoni (indennità), L. 3166.
Pene Giuseppe, capitano, L. 4074.
Lo Casale Vincenzo, id., L. 4074.
Cocconi Pietro, tenente colonnello, L. 4366.
Trabucchi Ida, ved. Grossi, L. 630.
Travaini Battista, soldato, L. 612.
Manganelli Sestilio, caporale, L. 640.
Silva-Ferreira Giulia, ved. Savoja, L. 1196.
Sotgia Teodora, ved. Putzolu, L. 218,66.
Saracini Cesira, ved. Zacconi, L. 325,09.
Parenti Carlo, caporale, L. 640.
Ceriotti Rachele, ved. Gadda, L. 630.
Sala Cristoforo, soldato, L. 1008.
Facchini Ottavio, soldato, L. 1008.
Consolini Dea, ved. Sozzi, L. 1500.
Giovenco Cosimo, soldato, L. 1008.
Canu Maria, ved. Finà, L. 630.
Damiani Vincenzo, direttore carceri (indennità), L. 2750.
Camoletto Michele, soldato, L. 675.
Dotta Maria, ved. Barberis, L. 557.
Paradisi Aurelio, soldato, L. 300.

Montagnino Angelo, maresciallo, L. 940,80.
Marcelli Michele, padre di Vittorio, soldato, L. 630.
D'Alessandro Carmine, maggiore, L. 3053.
Richetti Eugenio, capitano, L. 3015.
Boschis Francesco, colonnello, L. 4244.
Poletti Luigi, maggiore, L. 4045.
Tagliaretti Margherita, maritata Fumagalli, operaia tabacchi, L. 379,08.
Petroni Candida, id. Ghiselli, id., L. 587,90.
Russo Anna, id. Caceri, id., L. 588,31.
Vannini Giovanna, id. Degl'Innocenti, id., L. 521,85.
De Bonis Virginia, id. Maccaferri, id., L. 625,86.
Mirabella Giovanna, id. Catania, id., L. 365,76.
Bossi Rosa, id. Inzaghi, id., L. 378,14.
Bonomolo Anna, id. D'Atria, id., L. 611,47.
Ventimiglia Matilde, id. Piciccio, id., L. 525,24.
De Sarno Nunzia, id. Bottino, id., L. 920,40.
Mengoni Carolina, id. Moscatelli, id., L. 625,92.
Dolfi Elisa, id. Morganti, id., L. 327,96.
Saporiti Teresa, id. Incerti, id., L. 374,55.
Risso Maria, id. Torta, id., L. 351,45.
Beccattini Enrichetta, id. Romeo, id. (indennità), L. 1739,40.
Galli Laudomia, id. Bianchini, id., L. 350,68.
Ristori Adele, id. Cioni, id., L. 356,30.
Raccuglia Grazia, id. Ajena, id., L. 586,64.
Quaglino Maria, id. Volpe, id., L. 499,77.

Direzione generale del debito pubblico

Distinta delle n. 319 obbligazioni e n. 4 frazioni di obbligazioni del prestito ex pontificio 11 aprile 1866 - Blount - acquistate per l'ammortamento dell'anno 1913 dalla Direzione generale del tesoro (Portafoglio dello Stato) i cui numeri vengono resi di pubblica ragione.

N. 319 obbligazioni del capitale di L. 500 ciascuna con decorrenza dal 1° aprile 1913

406	604	607	4236	4535
5395	5699	5946	5947	5960
6295	6296	6299	6557	6581
6672	6703	6704	6733	6828
6878	7020	7088	7089	7657
7884	7933	8107	8281	8282
8283	8284	8285	8286	8287
8288	8290	8291	8292	9137
9369	9462	9493	9556	9557
9558	9559	9750	9796	9955
10092	11320	11552	11694	12672
12971	13250	13422	13423	13424
13624	13665	13666	13667	14382
14424	14485	14776	14898	15098
15099	15100	15101	15241	15352
15661	16317	16773	16774	16808
17196	17197	17199	17200	17201
17202	17203	17295	17313	17516
17518	17519	17520	17615	18277
18356	18552	18732	18733	19348
19459	19460	19726	19808	20042
20043	20044	20046	20048	20430
20535	20626	20872	21158	21164
21416	23601	23979	23980	23982
23983	23984	26148	26617	28955
30358	30786	37009	37010	37475
37476	38231	39460	39461	39462
40063	40108	40221	41033	41060
41062	41123	41165	41166	41214
41248	42022	42023	42210	42420
42567	43310	43564	43708	43839
43916	43917	43921	44282	44283
44284	44425	44618	44686	44688
44827	44853	44854	45003	45004
45005	45006	45159	45237	45238
45516	45527	45528	45529	45701
45804	45805	46144	46350	46867
46876	47009	47010	47011	47012
47013	47014	47067	47070	47111
47128	47173	47254	47255	47417
47418	47436	47564	47573	48067
48315	48395	48512	48698	49118
49142	49489	49841	49883	50056
50246	50247	50288	50289	50309
51100	51685	51824	51949	52026
52051	52054	52087	52112	52179
52249	52252	52284	52317	52469
52660	53382	54786	55053	56318
56723	56725	59615	59848	59849
60621	60622	60623	60624	61077
61860	62145	62292	62869	63579
64806	65147	65148	65149	66489
66718	66722	66732	70004	70129
70133	70385	70575	71090	71709
72671	73377	74072	74075	74603
74712	74714	74715	74716	74767
74976	74977	75377	75378	75379
75380	75381	75382	75391	75824
75825	75826	75827	75828	75829
75830	75831	75832	75833	75839
75840	75841	75842	75844	78483
79022	79173	79883	80062	82209
82216	82287	83274	83275	83276
84368	84369	85115	111812.	

N. 4 frazioni di obbligazioni da L. 125 ciascuna con decorrenza dal 1° aprile 1913

Serie B. 93962
» D. 94110
» A. 96090
» B. 96691.

Roma, addì 19 giugno 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo di divisione
G. AMBROSO.

Visto per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti
VAGLIECO.

Numeri delle 323 obbligazioni della ferrovia di Cuneo (R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821, legge 5 maggio 1870, n. 5632), state sorteggiate nella 108ª estrazione del 16 giugno 1913

N. 239 obbligazioni di 1ª emissione 5 0|0 da L. 400 di capitale nominale.
(R. decreto 26 marzo 1855).

20	35	43	86	169
190	207	228	237	254
271	404	435	480	522
554	585	623	634	644
679	764	811	833	851
903	956	987	969	1010
1068	1164	1180	1268	1358

1308	1414	1431	1474	1540
1549	1553	1679	1735	1835
1888	2065	2085	2154	2183
2318	2332	2350	2366	2430
2473	2488	2520	2595	2628
2629	2633	2641	2646	2703
2788	2901	2977	2997	3034
3070	3103	3232	3272	3317
3324	3336	3355	3370	3405
3415	3431	3442	3478	3518
3576	3605	3697	3716	3728
3768	3808	3886	3986	4034
4041	4063	4124	4197	4225
4228	4242	4243	4246	4250
4254	4354	4487	4529	4612
4615	4830	4892	4975	4987
5130	5144	5164	5169	5172
5200	5202	5248	5272	5308
5347	5355	5523	5537	5552
5582	5312	5695	5734	5744
5746	5828	5937	6005	6087
6203	6272	6308	6383	6442
6480	6514	6520	6523	6560
6592	6611	6615	6699	6837
6902	6909	6964	6986	7050
7087	7102	7158	7170	7171
7229	7298	7330	7395	7401
7413	7436	7452	7483	7546
7608	7629	7653	7671	7731
7775	7955	8032	8070	8076
8077	8116	8165	8215	8227
8245	8319	8344	8387	8430
8449	8452	8469	8524	8582
8586	8674	8694	8740	8764
8774	8790	8857	8937	9019
9048	9184	9255	9271	9335
9355	9368	9374	9397	9503
9512	9611	9620	9666	9672
9707	9809	9866	10014	10037
10051	10059	10375	10378	10512
10763	10850	10926	10995	

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole che non sono più pagabili in conto interessi, cioè:

dal n. 117 — semestre 1° gennaio 1914
al n. 120 — » 1° luglio 1915.

N. 89 obbligazioni di 2ª emissione 3 0[0 da L. 500 di capitale nominale.
(R. decreto 21 agosto 1857).

178	470	839	1265	1310
1441	1687	1860	2035	2574
2585	2756	2764	2873	3194
3362	3366	3404	3580	4153
4170	4244	4395	4415	4482
4759	5153	5347	7060	7497
7547	7811	8268	8338	8546
8698	8790	8833	8927	8944
9015	9022	9299	9416	9514
9604	9611	9671	9731	9743
9765	9997	10038	10193	10409
10438	10611	10694	10943	11147
11151	11172	11393	11473	11705
12199	12333	12406	12511	12829
13110	13306	13373	13743	13782
13029	13976	14253	14322	14599
14718	14784	14790	15132	15365
15755	15769	15778	15962	

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole, che non sono più pagabili in conto interessi, cioè:

dal n. 113 - semestre 1° gennaio 1914
al n. 122 - id. 1° luglio 1918

Dal 1° luglio 1913 avrà luogo il rimborso del capitale nominale delle obbligazioni come sopra estratte, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi in seguito a regolare domanda da presentarsi direttamente a questa Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza, con restituzione delle obbligazioni stesse munite delle cedole suindicate che non sono più pagabili in conto interessi, poichè le obbligazioni medesime cessano di fruttare interessi col 30 giugno 1913.

In occasione della estrazione delle obbligazioni predette venne effettuato l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate in precedenti estrazioni e state rimborsate nel semestre dal 15 dicembre 1912 al 15 giugno 1913 nella quantità di 298 e cioè: 221 obbligazioni di 1ª emissione e 77 obbligazioni di 2ª emissione.

Roma, addì 16 giugno 1913.

Per il direttore generale
G. AMBROSO.

Per il direttore capo della divisione
ENRICI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 17 luglio 1910, n. 536).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.50 0[0, del certificato 5 0[0, n. 30,324[376,834 di L. 25 intestato a Mangalavita Lucia fu Giovanni Battista, nubile, domiciliata a Mistretta, attergato di cessione irregolare fatta dagli eredi della titolare a favore di Salamone Gioachino fu Placido.

Si previene pertanto chiunque possa avervi interesse, che il 1° mezzo foglio di tale certificato 5 0[0, contenente la dichiarazione di cessione su accennata è stato unito al nuovo certificato 3.50 0[0, corrispondente, per il che esso non ha isolatamente alcun valore.

Roma, 26 giugno 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione Generale del Tesoro

AVVISO.

È pervenuta a questo Ministero la somma di L. 3.40 a mezzo di cartolina-vaglia, rilasciata dall'ufficio postale di Torino con i distintivi II 63[329 n. 64, per saldo di involontario erroneo pagamento verso lo Stato da parte di persona ignota.

Per tale versamento la tesoreria centrale del Regno ha rilasciata la quietanza n. 4961 in data 18 giugno 1913, con applicazione al cap. 129, art. 1, del bilancio dell'entrata per l'esercizio in corso.

Il direttore generale
BROFFERIO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 giugno 1913, in L. 102,77.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

26 giugno 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98.97 57	97 22 57	97.26 41
3.50 % *netto* (1902)	98 53 56	96 81 56	96 85 40
3 % *lordo*	65.66 67	64 46 67	65 09 60

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La Scupcina serba ha tenuto la sua seduta segreta nella quale Pasic ha spiegato i motivi per i quali era favorevole alla proposta russa di arbitrato nella questione colla Bulgaria, senza restrizione di sorta.

Trattandosi di seduta segreta non si conoscono i motivi svolti da Pasic, tuttavia da Belgrado, 26, si telegrafa:

Durante la seduta segreta tenuta stamane alla Scupcina il presidente del Consiglio Pasic si è presentato come capo del Governo e non come dimissionario.

Egli ha pronunciato un discorso a tendenze pacifiche nel quale ha esposto la situazione. Egli ha reso conto delle circostanze che costringono a modificare il primo punto di vista del Governo e si è dichiarato in favore dell'arbitrato alla condizione che lo Czar riconoscerà i diritti della Serbia e tutelerà gli interessi di questa.

Ne è seguita una discussione alla quale hanno preso parte i capi partito.

Rispondendo alle osservazioni dell'opposizione, Pasic si è dichiarato contrario alla annessione dei territori rivendicati.

La seduta pubblica avrà luogo domani nel pomeriggio. Pasic rinnoverà le sue dichiarazioni e i capi partito si pronuncieranno definitivamente.

In seguito alle dichiarazioni fatte dai gruppi della maggioranza alla seduta di oggi si crede generalmente nei circoli parlamentari che la Camera esprimerà domani la sua fiducia in Pasic.

*** Le dichiarazioni del presidente del Consiglio Pasic alla Scupstina hanno prodotto un'impressione visibilmente più favorevole circa il conflitto serbo-bulgaro.

Si assicura che Pasic si recherebbe a Pietroburgo durante questa settimana.

La conclusione adunque è ovvia. Il partito meno intransigente prevalendo in Serbia, Pasic potrà svolgere il suo programma, alquanto arrendevole, nella questione serbo-bulgara.

***

Mentre il congresso degli ambasciatori di Londra lavora tuttora per la fissazione dei confini meridionali dell'Albania, l'Austria-Ungheria e l'Italia pensano anche alla vita economica del nuovo Stato che per il momento è privo di qualsiasi risorsa.

Il territorio è sgombro da ogni elmento straniero, se occorre prestar fede al seguente dispaccio da Vienna, 26:

La *Corrispondenza albanese* ha da Vallona: Oggi due navi trasporto hanno lasciato il porto di Semesi cogli ultimi soldati turchi.

A Semesi resta soltanto un piccolo numero di ammalati.

***

In altra parte del giornale pubblichiamo qualche particolare della visita di Poincarè al Re d'Inghilterra; qui rileviamo soltanto una nota dell'*Agenzia Reuter* relativa ai colloqui che hanno avuto luogo tra Poincarè, Pichon, Cambon, sir Grey e sir Arthur Nicolson. In questa nota si dice:

La discussione si è aggirata non soltanto sulla crisi balcanica e il mantenimento della pace, ma anche sulle questioni relative alla Turchia e agli interessi della Francia e dell'Inghilterra in quel paese.

Tutte le questioni che interessano i due paesi sono state passate in rivista. Non è stato pubblicata alcuna nota, ma risulta dalle conferenze di oggi che i due Governi sono in completo accordo.

Le conferenze hanno, inoltre, confermato l'intesa dei due paesi sui punti della loro politica sui quali già l'intesa esisteva.

***

Perciò che si riferisce alla questione greco-bulgara, non meno grave di quella serba, un telegramma da Parigi, 26, annuncia:

Secondo informazioni di sicura fonte si annunzia che il Governo bulgaro ha dato incarico al suo ministro a Pietroburgo di dichiarare al ministro degli esteri russo, Sazonoff, che egli desidera sottporre la controversia bulgaro-greca all'arbitrato delle sei grandi potenze.

Il Governo bulgaro ha ragione di credere che Sazonoff non farà obbiezioni.

I Sovrani d'Italia in Isvezia

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Stoccolma, 27. — Ecco il programma ufficiale pubblicato oggi, relativo alla visita delle LL. MM. il Re e la Regina d'Italia alla Corte svedese.

Il Re, il principe e la principessa ereditari lasceranno Stoccolma il 5 luglio a bordo del piccolo yacht reale *Drott* per recarsi ad incontrare gli augusti ospiti; saliranno a bordo dello yacht *Trinacria* al suo in-

gresso nell'arcipelago di Stoccolma ed accompagneranno in porto i Sovrani d'Italia.

La regina, il cui stato di salute non permette prendere imbarco sul *Drott*, riceverà il Re e la Regina di Italia nel palazzo di Stoccolma.

Il ministro degli esteri conte Ehrensvaerd ed il ministro di Svezia a Roma, barone de Bildt, si troveranno fra il seguito del Re, a bordo.

Giunti in porto, i due Sovrani, la Regina d'Italia, il Principe e la Principessa ereditari si recheranno nella storica scialuppa reale *Vasaorden* al luogo di sbarco presso la scala della terrazza del palazzo Reale.

Quivi si troveranno ad attenderli gli altri membri della Famiglia Reale presenti a Stoccolma, il presidente del Consiglio, Staaf, il Governatore generale, il Consiglio municipale e le altre autorità.

Una compagnia d'onore renderà gli onori militari.

Le truppe faranno ala lungo il percorso fino all'ingresso del Castello ove i Sovrani, i principi e le principesse si recheranno in corteo.

Nell'interno della Reggia faranno ala i granatieri.

Sabato sera avrà luogo nella sala regia un pranzo di gala di 275 coperti.

Domenica non vi sarà alcuna grande festa; forse un corteo in città e nei parchi. La sera vi sarà pranzo di famiglia.

Lunedì i due Sovrani visiteranno le caserme di alcuni reggimenti delle guardie, poscia faranno in battello una escursione al castello di Drottningholm, ove sarà servito un lunch.

Al ritorno in città i Re d'Italia e di Svezia prenderanno il the nel Palazzo Reale e ritorneranno quindi a bordo dello yacht *Trinacria* collo stesso cerimoniale dell'arrivo.

Alla sera il Re Vittorio Emanuele e la Regina Elena daranno a bordo del *Trinacria*, un pranzo al quale parteciperanno i membri della Famiglia Reale di Svezia.

Più tardi lo yacht *Trinacria* coi Reali d'Italia lascerà Stoccolma.

DALLA LIBIA

Bengasi, 25. — Il generale Tassoni telegrafa in data di ieri che il 23 corrente la 4ª divisione si trasferì a Guba Psciara, ove pernottò senza incidenti.

Il 24 rientrò a Ghegab in due colonne, una per la via di Lamlude Tost, una per la strada Kasr Nesua all'intento di spazzare il paese dai fuggiaschi di Bucrat.

Questa seconda colonna non ebbe incidenti, trovò il paese tranquillo e ricevette le invocazioni di clemenza di qualche famiglia.

Altra colonna, comandata dal generale Bonoli, fu fatta segno presso Tost a pochi colpi di fucile per parte degli Akuan della Zauia, che furono subito dispersi con gravi perdite.

Dei nostri rimase ucciso un alpino e vennero feriti leggerissimamente altri due alpini.

Il generale Tassoni ha disposto che il battaglione eritreo restasse provvisoriamente a Tost per la punizione dei pochi ribelli scampati nelle campagne vicine.

Si ha da Ghegab che nella zona tutto è tranquillo e che si presentano messi inviati dai capi ad invocare il perdono.

Molto bestiame affluisce al mercato.

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Seduta del 15 giugno 1913

Presidenza del prof. senatore F. D'OVIDIO

L'accademico segretario Guidi, dopo aver data lettura del processo verbale dell'ultima seduta che risulta approvato, presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando quelle dei soci D'Ancona e Brugi; fa poi particolare menzione delle opere seguenti: 1° e 2° volume del « Catalogo generale » delle antichità egizie del Museo di Alessandria, del prof. E. Breccia; « Dacia preistorica » di N. Densusianu.

Il corrispondente Reina fa omaggio di una copia degli « Atti » del Congresso tenuto l'anno scorso a Genova dalla Società italiana per il progresso delle scienze, dando notizia degli argomenti che nel volume trovansi trattati.

Il socio Bodio segnala un volume pubblicato dalla famiglia Besso in ricordo di Salvatore Besso, dal titolo: « Siam e Cina » e ne parla.

Il presidente Blaserna comunica una lettera colla quale il prof. Federico Soddy ringrazia l'Accademia pel conferimento del premio « Cannizzaro », e presenta una copia di una medaglia coniata in onore del socio sen. prof. L. Luciani.

Il presidente D'Ovidio dà il triste annuncio della perdita fatta dall'Accademia nella persona del suo corrispondente prof. Arturo Graf; e commemora l'estinto con commosse e commoventi parole, alle quali si associa il sen. Filomusi-Guelfi.

Il socio Bodio, legge una Commemorazione del socio straniero A. De Forville, nella quale pone in evidenza la bella figura dell'uomo e dello scienziato.

Il socio Dalla Vedova commemora il defunto corrisp. prof. L. Hugues di cui espone, facendone un acuto esame, l'opera importante compiuta nel dare fondamento e sviluppo nel nostro paese agli studi geografici.

Il socio Grassi presenta, perchè sia sottoposta all'esame di una Commissione, una memoria del prof. Cerletti avente per titolo: « Sulla struttura della nevroglia ».

Il socio sen. Comparetti dà lettura della relazione della Commissione, da lui presieduta, incaricata di presentare le proposte alla R. Accademia dei lincei, per la « Silloge delle Iscrizioni Cretesi », pel nuovo « Corpus Inscriptionum graecarum Italiae et insularum » e per la ripresa e continuazione degli « Additamenta » al « Corpus Inscriptionum latinarum » già iniziati nel 1884.

Messe ai voti dal presidente D'Ovidio, le conclusioni e le proposte della Commissione, queste risultano approvate dalla classe.

L'accademico segretario Pigorini dà alcune notizie sulla necropoli di transizione dalla civiltà dell'età del bronzo a quella prima età del ferro, detta Villanoviana, scoperta ed esplorata dal prof. Ghirardini a circa 800 metri da Bologna, fuori della ex-porta di San Vitale.

Gli accademici segretari Guidi e Grassi, che rappresentarono l'Accademia dei Lincei al recente Congresso tenuto in Pietroburgo dall'Associazione internazionale delle Accademie, presentano una breve relazione sui lavori e sulle principali deliberazioni dell'Associazione stessa.

Vengono poscia presentate le seguenti note per la inserzione nei rendiconti:

1. Barnabei. « Notizie sulle scoperte di antichità delle quali fu informato il Ministero della pubblica istruzione pel decorso mese di maggio ».

2. Ducati. « Esegesi di una pelike attica di Iouz-Oba ». Pres. dal corrisp. Ghirardini.
3. Della Corte. « Il Pomerium di Pompei ». Pres. dal corrisp. Sogliano.
4. Conti-Rossini. « I Mekan o Suro ». Pres. dal socio Guidi.
5. Gabrieli. « Indice alfabetico delle biografie contenute nel Vafi di al-Safadi ». Pres. id.
6. Angeli. « Sopra i poliazossicomposti ». Nota II.
7. Id. « Ancora due parole al prof. L. Balbiano ».
8. Reina e Cassinis. « Determinazioni di gravità relativa ».
9. Riccò. « Relazioni tra i diversi fenomeni dell'attività solare ».
10. Loria G. « Presentando due volumi di — Vorlesungen über darstellenden Geometrie — ».
11. Tonelli. « Sull'esistenza della soluzione, in problemi di calcolo delle variazioni ». Pres. dal socio Pincherle.
12. Zappa. « Lo spettro della cometa 1911 f ». Pres. dal socio Millosevich.
13. Barbieri. « Sui composti di ferriurea ». Pres. dal socio Ciamician.
14. Mameli. « Sulla presenza dei cordoni endocellulari nelle viti sane e in quelle affette da Roncet ». Pres. dal socio Briosi.
15. Sani. « L'alcool dal frutto di *Arbutus Unedo* (Ellerone) ». Pres. dal socio Koerner.
16. De Angelis D'Ossat. « Vegetazione e terreno agrario ». Pres. dal socio Pirotta.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto ieri, in forma ufficiale, alla villa di San Rossore, la missione ellenica recatasi a parteciparo al Sovrano l'avvento al trono di Grecia di S. M. il Re Costantino.

Le LL. MM. il Re e la Regina offrirono una colazione d'onore alla missione.

Il Consiglio superiore del commercio. — Si è riunito ieri, in Roma, per la prima volta il Consiglio superiore del commercio ricostituito in base al R. decreto 26 gennaio 1913.

Erano presenti quasi tutti i suoi componenti.

S. E. il ministro di agricoltura, industria e commercio Nitti, inaugurando i lavori del Consiglio pronunziò un discorso di circostanza.

Dopo avere illustrato i criteri che hanno guidato la recente riforma del Consiglio, il ministro tracciò il programma dei lavori.

L'on. Nitti poi illustrò l'ordine del giorno del Consiglio.

Il ministro si è occupato inoltre delle questioni relative alla temporanea importazione di alcuni prodotti.

Annunziò, infine, che gli studi per il regolamento che dà esecuzione alla nuova legge sulle borse di commercio sono completi e presto la legge potrà essere applicata, con vantaggio delle borse, al cui incremento gioverà senza dubbio l'introduzione di buone norme destinate a tutelare la fede pubblica.

S. E. il ministro, vivamente applaudito, si è ritirato e il vice presidente senatore Salmoiraghi ha assunto la presidenza.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale è convocato in seduta pubblica questa sera alle ore 21.

S. E. Bergamasco. — Iermattina è giunto a Napoli da Roma S. E. Bergamasco, sottosegretario di Stato per la marina, accompagnato dal suo capo di Gabinetto cav. Curcio.

S. E. Bergamasco, recatosi appositamente a Napoli per lo studio di importanti questioni relative al porto e ai traffici marittimi, visitò nella mattinata la spiaggia di Vigliena destinata al ricovero dei pescatori della Marinella, il nuovo sporgente « Vittorio Emanuele », le officine dei bacini di carenaggio e l'edificio dei Granili.

Nel pomeriggio l'on. Bergamasco, dopo una visita all'arsenale, presiedette, per incarico del Ministero della guerra, una Commissione convocata presso la capitaneria di porto incaricata di esaminare la questione relativa alle destinazioni da assegnarsi all'edificio dei Granili.

Dopo ampie discussioni la Commissione decise di proseguire i suoi lavori in una prossima adunanza a Roma.

Per il pellegrinaggio a Caprera. — La Società superstiti garibaldini « G. Garibaldi », è costretta a rinviare ad una prossima data da destinarsi, il pellegrinaggio a Caprera, indetto già per il 6 luglio, essendo stati requisiti dal Governo, per le attuali operazioni in Libia, i piroscafi che dovevano servire per il trasporto alla Maddalena, e non essendo stato possibile all'ultima ora di trovarne alcuno disponibile, malgrado le più autorevoli e le più pressanti sollecitazioni.

Il pellegrinaggio sarà in ogni modo compiuto nel più breve tempo, avendo la Società avuti affidamenti sicuri che, al più presto, parecchi piroscafi, ora impegnati dal Governo, rimarranno liberi: tutti gli aderenti perciò saranno direttamente informati della data che verrà definitivamente fissata per effettuare la popolare manifestazione, ed i giornali d'Italia ne daranno pure sollecita comunicazione.

Le iscrizioni si continueranno a ricevere a via Volturno, n. 19, Roma.

Il Museo Barracco. — Col 1° luglio p. v. sarà chiuso al pubblico, come di consueto, il Museo Barracco al Corso Vittorio Emanuele, in Roma.

Commissariato dell'emigrazione. — Un comunicato del commissariato informa che contrariamente alle notizie apparse in alcuni giornali, risulta, da telegrammi pervenuti dal R. consolato in New-York, che nel franamento avvenuto il 19 corrente in questa città della ferrovia sotterranea, nessun italiano rimase morto. Vi furono soltanto 4 feriti, dei quali uno ha già ripreso il lavoro.

Per l'esportazione floreale. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Non appena il Governo venne a conoscenza del decreto della Francia che proibiva l'importazione di fiori italiani sul territorio della Repubblica, rendendosi esatto conto del danno che esso avrebbe portato ai nostri floricoltori, non mancò di fare attivissime pratiche presso il Governo francese affinchè tale proibizione venisse revocata.

Dopo lunghe trattative i due Governi sono venuti finalmente alla decisione di deferire ad una Commissione tecnica italo-francese, la soluzione della vertenza.

La Commissione si è radunata a Nizza il 23 corrente ed ha potuto concludere a firmare un accordo che risolve felicemente l'importante questione.

La pesca delle spugne in Tripolitania. — In occasione dell'inizio della prima campagna spugnifera nella Tripolitania, il ministro delle colonie, on. Bertolini, ha emanato un decreto, che approva le norme e i consigli pratici per l'esercizio e la permanenza a fondo del palombaro.

Tali norme sono dirette ad impedire il ripetersi dei frequenti casi di infermità professionali e di infortuni, che, sotto il passato regime, si sono dovuti lamentare tra i pescatori di spugne della Libia.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della prima decade del corrente giugno reca:

Al sud ed in Sicilia è incominciata la mietitura dei cereali con buoni risultati ed esito buono, in generale; si può da essi sperare anche nel resto d'Italia, sebbene in qualche luogo il caldo eccessivo di questa decade e la siccità non ne abbiano favorito la buona maturazione.

La canapa, il granturco, le leguminose e gli ortaggi vegetano sempre promettenti; tuttavia anche per queste colture, in alcuni luoghi, tornerebbe utile la pioggia.

La fienagione si è compiuta in buone condizioni e con risultati soddisfacenti. La vite permane rigogliosa; essa viene efficacemente

curata contro qualche principio di peronospera. L'olivo dà affidamento di buon prodotto.

I bachi da seta stanno per andare al bosco; l'esito della campagna serica prevedesi vario da luogo a luogo.

Marina mercantile. — Il *San Paolo*, della Società, Italia, ha proseguito da Gibilterra per Dacar, Rio De Janeiro e Santos. — Il *Duca degli Abruzzi*, della N. G. I., è partito da Dacar per Montevideo o Buenos Aires. — Il *Tommaso di Savoia*, del Lloyd Sabaudo, è partito da Rio de Janeiro per Santos e Buenos Aires. — Il *Sicilia*, della Soc. naz. dei S. M., è partito da Suez per Aden e Bombay. — Lo *Stampalia*, della Veloce, è giunto a New York. — Il *Re d'Italia*, del Lloyd Sabaudo, è giunto a New York. — Il *Ravenna*, della Soc. Italia, è partito da Dacar per Napoli e Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 26. — Il *Wolff Bureau* pubblica: Siamo autorizzati a dichiare, contrariamente alla notizia diffusa circa una prossima visita dell'Imperatore a Gmunden, che, secondo le disposizioni stabilite per il prossimo mese, tale visita non è affatto stabilita.

WINDSOR, 26. — Poincaré che ha lasciato Londra stamane alle 9 tra le acclamazioni della folla è giunto a Windsor alle 9,30.

Al suo arrivo al castello è stato vivamente acclamato.

All'ingresso della cappella di San Giorgio il presidente è stato ricevuto dal duca d'Argill, governatore di Windsor, circondato dai funzionari del castello.

Poincaré ha visitato la cappella e poi le tombe, ove ha deposto una splendida corona di orchidee a destra della tomba di Edoardo VII. È stata pure deposta una corona sulla tomba della Regina Vittoria.

LONDRA, 26. — Il presidente della Repubblica francese Poincaré è ripartito da Windsor per Londra alle ore 11,30 ed è rientrato alla York House a mezzogiorno e un quarto.

Una gran folla attendeva il presidente alla stazione di Paddington e gli ha fatto una nuova ovazione.

Poincaré ha poi partecipato alla colazione della colonia francese.

BERLINO, 26. — *Reichstag*. — Continua in seconda lettura la discussione del progetto di legge sull'imposta di guerra.

Si approva la gradazione votata in seconda lettura dalla Commissione per le sostanze e per i redditi.

Le altre disposizioni sull'imposta di guerra vengono pure approvate.

Così la seconda lettura del progetto è terminata.

PARIGI, 26. — *Camera dei deputati*. — Prosegue la discussione della legge militare.

Georges Leygues combatte il controprogetto Augagneur ed afferma il diritto che ha la Francia di organizzare la propria difesa.

Dichiara che la Germania dispone, per un attacco improvviso, di una massa di uomini valutata a 350.000 o 400.000.

La Germania - egli dice - è in istato di mobilitazione permanente.

Leygues esamina, quindi, lungamente se la legge dei due anni dia gli effettivi necessari. Egli ritiene che riformando le truppe di copertura la Francia potrà opporre sulla frontiera dell'est una lunga e viva resistenza. Ma, egli dice, da Longwy a Maubeuge la frontiera è scoperta; ora Parigi è a meno di trecento chilometri da Longwy, e da Treve, punto di concentramento, a 70 chilometri; Lussemburgo è a 40 chilometri.

Leygues conclude: Oggi i nostri giovani debbono essere a disposizione del paese per tre anni.

Noi cerchiamo, e spero troveremo una transazione compatibile con la sicurezza del paese.

Sale alla tribuna il presidente del Consiglio Barthou.

Il presidente del Consiglio Barthou, ascoltatissimo dalla Camera, spiega che egli stesso ha approvato la legge dei due anni, ma, egli dice, nel momento attuale molti pensano che la situazione non è più la stessa.

Il paese, per vivere, deve tener conto di quello che fanno coloro che furono e che restano suoi avversari.

Occorre che le frontiere non siano aperte, ed è perciò che il Governo sostiene il progetto in discussione (Applausi).

Il ministro protesta, poi, contro l'idea che il progetto dei tre anni sia stato una provocazione. Durante i due ultimi anni, egli dice, la Germania ha fatto uno sforzo eguale a quello che essa aveva fatto nel periodo dei 37 anni precedenti.

Ma si deve considerare l'ora nella quale le riserve saranno chiamate ad intervenire.

Esse non sono e non possono essere un esercito di prima linea. (L'estrema sinistra interrompe rumorosamente). Barthou afferma la necessità per l'esercito di essere compatto nelle mani di capi noti ed amati.

L'organizzazione tedesca tende a diminuire l'entrata in campagna delle riserve, a dare all'esercito attivo una forza preponderante e a mettere l'esercito attivo sul piede di guerra in tempo di pace.

La Francia doveva rispondere a tale tendenza.

Le riserve avranno la loro utilità e la loro necessità, ma esse rischiano di giungere troppo tardi sul campo di battaglia (Barthou è interrotto dai vigorosi applausi della maggioranza e dalle proteste socialiste che ne coprono la parola).

Non appena la calma è ristabilita, Barthou dice che il Governo sosterrà nelle sue linee essenziali il progetto ministeriale.

Il presidente del Consiglio respinge oltre il controprogetto Augagneur anche quello Messimy.

Il presidente del Consiglio, tra unanime attenzione, traccia un lungo quadro della politica francese da molti anni. Afferma che la Francia ha sempre provato la sua volontà in pro' della pace con dignità e coll'onore del paese.

Il presidente del Consiglio è molto applaudito al centro, a destra e su numerosi banchi a sinistra.

Gli applausi durano lungamente e Barthou è vivamente felicitato mentre ritorna al suo banco.

Il seguito della discussione è rinviato a domattina.

La seduta è indi tolta.

AMSTERDAM, 26. — Nei ballottaggi per le elezioni della seconda Camera sono stati eletti diciassette socialisti. La nuova Camera comprenderà complessivamente diciotto socialisti.

PARIGI, 26. — I giornali pubblicano la seguente nota da Londra

Il ministro degli esteri francese Pichon, che nella giornata di ieri si incontrò con varie personalità politiche con cui conferì, ha avuto stamane alle 11 un lungo colloquio al Foreign Office con sir E. Grey e col sottosegretario di Stato per gli affari esteri sir Arthur Nicolson.

L'ambasciatore di Francia Cambon, assisteva al colloquio.

Le questioni generali di politica internazionale e quelle che interessano più particolarmente i rapporti anglo-francesi sono state trattate nello spirito più amichevole.

Un nuovo colloquio deve aver luogo nel pomeriggio.

LONDRA, 26. — Il presidente della Repubblica francese è giunto alle 3.15 al concorso ippico dell'Olimpia. Il Re, la Regina e il principe di Galles attendevano il presidente nel palco reale.

Fra il pubblico numerosissimo e brillantissimo si notavano i membri del Corpo diplomatico e tutte le alte personalità inglesi.

Al momento in cui il Re salutava cordialmente Poincaré al suo entrare nel palco, la musica ha suonato la Marsigliese e tutto il pubblico in piedi ha calorosamente acclamato il presidente.

LONDRA, 26. — Al concorso ippico dell'Olimpia la prova definitiva della coppa Edoardo VII fu vinta dalla Russia, venne seconda la Francia e terza l'Inghilterra.

I vincitori furono vivamente acclamati.

LONDRA, 26. — Sir E. Grey, accompagnato da Nicolson, si è re-

cato una seconda volta, alle cinque, a conferire al palazzo di San Giacomo col presidente della Repubblica francese Poincaré. Assistevano al colloquio Pichon e Cambon.

LONDRA, 26. — Il ministro degli esteri francese Pichon, interrogato al Palazzo San Giacomo, poco dopo la partenza di Poincaré; da un rappresentante dell'*Agenzia Reuter*, ha fatto le seguenti dichiarazioni: La visita che Poincaré fa in Inghilterra lascia al presidente un'impressione eccellente sotto ogni riguardo. Egli è profondamente commosso della accoglienza che gli è fatta dal popolo, dal Governo e dal Re.

Egli non può che dichiarare, ancora una volta, quanto questa visita fortifichi l'intesa tra l'Inghilterra e la Francia. Ciò che l'intesa ha fatto per la pace internazionale nell'interesse di tutta l'Europa, dimostra quale servigio essa rende al mondo intero.

Le conversazioni che ho avuto con sir E. Grey non fanno che confermare le impressioni del passato e hanno anche dimostrato che i punti di vista delle due cancellerie circa le questioni di politica generale e tutte le questione relative al mantenimento della pace sono in accordo assoluto e completo.

La visita del presidente costituisce, così, un nuovo elemento di pacificazione tra le nazioni del mondo.

SOFIA, 27. — Le notizie da Belgrado che annunciano un combattimento presso il fiume Zlotovska sono inesatte.

Un combattimento avvenne nella notte dell'altro ieri presso il villaggio di Slotovo, occupato dai serbi, fra le truppe serbe e una banda bulgara, la quale sloggiò un distaccamento di 70 soldati serbi, che dovettero ritirarsi sulla riva destra del fiume.

Il combattimento fu ripreso ieri e i serbi tirarono una ventina di granate in direzione di Istip.

La notizia diffusa all'estero circa la rottura di relazioni diplomatiche fra la Serbia e la Bulgaria è pure priva di fondamento.

LONDRA, 27. — Il *Times* ha da Toronto che durante i lavori di scavo per la nuova linea Canadian Pacific Railway a nord di Kingston, otto operai italiani sono morti in seguito ad un'esplosione di dinamite.

CETTIGNE, 27. — Dodicimila montenegrini sono giunti il 25 giugno a Mitrovitza e nella pianura di Kossovo, ricevuti con entusiasmo dai serbi ed hanno occupato le posizioni loro assegnate dai comandanti serbi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

26 giugno 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	751 8
Termometro centigrado al nord	18.8
Tensione del vapore, in mm.	8.45
Umidità relativa, in centesimi	51
Vento, direzione	W
Velocità in km.	21
Stato del cielo	coperto
Temperatura massima, nelle 24 ore	21.2
Temperatura minima, id.	18.0
Pioggia in mm.	4.1

26 giugno 1913.

In Europa: pressione massima di 770 sul Golfo di Guascogna, minima di 749 sull'Adriatico.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora disceso, fino a 12 mm. sull'Umbria ed Abruzzo; temperatura diminuita al nord e centro, generalmente aumentata altrove; piogge e temporali al nord e centro; pioggerelle sparse sulla Capitanata, Campania e Sardegna.

Barometro: massimo a 760 lungo le Alpi, minimo a 750 sull'alto e medio Adriatico.

Probabilità: venti moderati e qua e là forti tra nord e ponente sul Tirreno, forti, prevalentemente settentrionali, sull'Adriatico e Jonio; cielo vario sul versante Tirrenico, nuvoloso con piogge altrove, temporalesco in Val Padana; mare agitato.

N. B. — È stato telegrafato ai semafori del medio e basso Adriatico e dell'Jonio di alzare il segnale di tempesta.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 giugno 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			massima	minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	3/4 coperto	agitato	23 6	15 5
Sanremo	—	—	—	—
Genova	coperto	legg. mosso	23 2	17 2
Spezia	coperto	mosso	20 8	12 2
Cuneo	1/4 coperto	—	23 8	12 3
Torino	sereno	—	22 0	13 8
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	25 1	14 1
Domodossola	1/4 coperto	—	24 0	15 1
Pavia	coperto	—	24 9	14 2
Milano	3/4 coperto	—	25 6	15 4
Como	1/4 coperto	—	22 2	15 8
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	21 0	14 0
Brescia	coperto	—	21 7	17 4
Cremona	coperto	—	23 5	13 3
Mantova	coperto	—	22 0	14 2
Verona	coperto	—	24 0	14 9
Belluno	coperto	—	18 2	11 6
Udine	piovoso	—	23 5	11 8
Treviso	piovoso	—	22 3	14 0
Vicenza	piovoso	—	21 9	14 8
Venezia	piovoso	legg. mosso	22 2	13 7
Padova	coperto	—	22 4	14 4
Rovigo	coperto	—	22 6	12 8
Piacenza	coperto	—	21 8	14 2
Parma	coperto	—	21 9	12 9
Reggio Emilia	piovoso	—	20 0	14 6
Modena	piovoso	—	21 5	13 1
Ferrara	piovoso	—	23 4	12 0
Bologna	piovoso	—	21 7	12 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	23 8	12 2
Pesaro	coperto	grosso	22 0	14 0
Ancona	coperto	legg. mosso	23 4	15 0
Urbino	coperto	—	18 7	11 0
Macerata	coperto	—	28 6	11 0
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	20 5	15 8
Perugia	piovoso	—	20 0	11 2
Camerino	coperto	—	19 1	9 0
Lucca	coperto	—	22 5	13 3
Pisa	piovoso	—	23 9	12 3
Livorno	piovoso	molto agit.	24 5	12 0
Firenze	piovoso	—	23 5	12 9
Arezzo	piovoso	—	21 4	11 4
Siena	coperto	—	22 8	10 6
Grosseto	coperto	—	27 0	12 5
Roma	3/4 coperto	—	24 9	18 0
Teramo	1/4 coperto	—	24 0	13 9
Chieti	3/4 coperto	—	23 3	16 4
Aquila	3/4 coperto	—	21 4	13 0
Agnone	3/4 coperto	—	21 3	13 6
Foggia	3/4 coperto	—	28 0	19 0
Bari	3/4 coperto	calmo	24 3	18 2
Lecce	1/2 coperto	—	29 0	19 4
Caserta	3/4 coperto	—	26 6	17 8
Napoli	1/2 coperto	agitato	24 6	18 2
Benevento	1/2 coperto	—	24 7	18 9
Avellino	piovoso	—	24 0	17 0
Mileto	sereno	—	28 8	16 0
Potenza	1/4 coperto	—	21 5	13 4
Cosenza	coperto	—	29 0	[illegible]
Tiriolo	coperto	—	29 0	8 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	mosso	29 8	17 8
Palermo	sereno	legg. mosso	28 4	20 7
Porto Empedocle	3/4 coperto	calmo	24 2	17 5
Caltanissetta	sereno	—	26 3	17 0
Messina	1/2 coperto	calme	28 5	19 0
Catania	sereno	calmo	29 2	20 9
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	sereno	agitato	29 0	13 0
Sassari	—	—	24 6	15 8

Direttore: G. B. BALLESIO, Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*